Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

Rapporto d'attività 2024

Maggio 2025

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

Rapporto d'attività 2024

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
3003 Berna

Telefono: (+41) 58 463 40 40
E-mail: meldestelle-geldwaescherei@fedpol.admin.ch

Internet: https://www.fedpol.admin.ch

Indice

1 Prefazione ... 6

2 Sviluppi strategici importanti ... 8
2.1 Orientamento e obiettivi di MROS per il periodo 2024-2027 ... 8
2.2 Valutazione nazionale dei rischi – rapporto settoriale sul finanziamento della proliferazione ... 8
2.3 Public-Private-Partnership (PPP) – Swiss FIPPP ... 9
2.4 Financial Intelligence Unit (FIU) 2.0 ... 10
2.5 Progetti ed eventi di MROS ... 11
2.5.1 Financial Intelligence against Human Trafficking (FIAHT) ... 11
2.5.2 Rapporto sulle tipologie ... 12
2.5.3 MROS Crypto Symposium 2.0 ... 13
2.5.4 Chinese Underground Round Table ... 13

3 Statistica annuale di MROS ... 14
3.1 Panoramica 2024 ... 14
3.2 Comunicazioni di sospetto ... 15
3.3 Comunicazioni di sospetto per ramo d'attività degli operatori soggetti all'obbligo di comunicazione ... 15
3.4 Basi legali delle comunicazioni di sospetto ... 17
3.5 Reati preliminari ... 18
3.6 Elementi all'origine dei sospetti ... 18
3.7 Denunce alle autorità di perseguimento penale ... 19
3.8 Riscontri delle autorità penali ... 21
3.9 Finanziamento del terrorismo ... 21
3.10 Criminalità organizzata ... 22
3.11 Comunicazioni di sospetto concernenti criptovalute ... 22
3.12 Consegna di informazioni secondo l'articolo 11*a* LRD ... 23
3.13 Notifiche di interruzione della relazione d'affari secondo l'articolo 9*b* LRD ... 24
3.14 Scambio d'informazioni con altre FIU ... 24
3.15 Scambio d'informazioni con autorità nazionali ... 25

4 Tendenze ... 26
4.1 Giochi in denaro in linea ... 26
4.2 Pedopornografia e «virtual asset» ... 29
4.3 Divieto di Hamas ... 30

5 La prassi di MROS ... 32
5.1 Comunicazione immediata vs. profondità degli accertamenti – Parere di MROS ... 32
5.2 Spiegazione dell'articolo 11*a* LRD – motivazione delle richieste d'informazioni ... 33
5.3 Obbligo di comunicazione vs. diritto di comunicazione ... 34
5.4 Definizione del termine «autorità di perseguimento penale» ... 35

6 Cooperazione internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro ... 36
6.1 Gruppo Egmont ... 36
6.2 GAFI / FATF ... 36
6.2.1 In generale ... 36
6.2.2 Valutazione dei Paesi ... 37
6.3 Task force ... 38
6.4 Incontri bilaterali ... 38

7 Organizzazione di MROS ... 39

1 Prefazione

Anche nel 2024 sono stati raggiunti nuovi valori record praticamente in tutte le categorie di report. Complessivamente l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS[1]) ha registrato nel suo sistema d'informazione goAML[2] 27 901 report, pari a un aumento di circa il 30 per cento rispetto all'anno precedente. Dall'introduzione di goAML nel 2020, la quantità di dati pervenuti è più che triplicata. MROS riceve in media 107 report per giorno lavorativo, tra cui comunicazioni di sospetto (STR[3]/SAR[4]), risposte di intermediari finanziari a domande poste dall'Ufficio di comunicazione[5], notifiche di interruzione[6], richieste internazionali provenienti da altre Financial Intelligence Unit (FIU), informazioni spontanee, richieste e risposte di autorità nazionali e internazionali e notifiche di sentenze da parte delle autorità penali[7].

Nel 2024 MROS ha ricevuto complessivamente 15 141 comunicazioni di sospetto, pari a un aumento del 27,5 per cento rispetto all'anno precedente (2023: 11 876) e a una media di 59 comunicazioni per giorno lavorativo. La quota di comunicazioni di sospetto rispetto a tutti i report pervenuti si attesta attorno al 55 per cento. Tale valore è andato costantemente diminuendo negli ultimi anni; basti pensare che solo dieci anni fa ammontava a oltre il 90 per cento. Questa tendenza è riconducibile all'intensificazione delle attività di assistenza amministrativa tra MROS e le autorità nazionali nonché con gli omologhi internazionali. Evidenzia in modo chiaro che le autorità oggi sono più interconnesse ed eseguono accertamenti presso servizi esterni. Ciò vale in particolare anche per MROS. L'intelligence finanziaria si fonda su uno scambio attivo d'informazioni e sull'interazione con diversi stakeholder. Per poter trattare enormi quantità di dati in modo efficiente sono necessari report strutturati che presentino dal punto di vista formale e del contenuto una certa qualità minima. MROS continua a riscontrare un divario nella qualità delle comunicazioni di sospetto. Tale divario potrebbe essere attribuito alla pressione sui costi, sebbene anche la contrapposizione tra «immediatezza» e «profondità degli accertamenti» di una comunicazione di sospetto sembri giocare un ruolo chiave in tal senso (v. n. 5.1).

Nel 2024 MROS ha trasmesso complessivamente 1043 denunce alle autorità di perseguimento penale. Rispetto all'anno precedente si è registrato pertanto un incremento di oltre il 20 per cento. MROS accompagna ogni denuncia con un rapporto di analisi contenente le informazioni più importanti. Queste possono provenire da più comunicazioni di sospetto, non necessa-riamente pervenute a MROS nello stesso anno, e includere dati inviati da varie autorità nazionali ed estere. Nel 2024 MROS ha trasmesso in media alle autorità di perseguimento penale 1,9 comunicazioni di sospetto per ogni denuncia. Tale media ha registrato un costante aumento nel corso degli ultimi anni (2021: 1,3, 2022: 1,4, 2023: 1,8). Circa un quinto delle denunce trasmesse alle autorità di perseguimento penale conteneva informazioni ottenute da MROS mediante una o più richieste inviate a intermediari finanziari autori di una comunicazione di sospetto o a intermediari terzi sulla base dell'articolo 11*a* della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD)[8]. Nell'anno in esame MROS ha inoltre fatto maggiore ricorso allo strumento dell'informazione spontanea (art. 29 LRD), trasmettendo in totale alle autorità nazionali 358 informazioni di questo tipo, corrispondente a un aumento del 79 per cento rispetto al 2023. MROS trasmette le sue informazioni in modo mirato, coinvolgendo tempestivamente le autorità riceventi.

Il numero di denunce trasmesse alle autorità di perseguimento penale è solo in parte indicativo dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di analisi. Da un lato, occorre considerare l'output complessivo, ossia le analisi che contribuiscono a denunce e informazioni spontanee. Dall'altro, è determinante la quantità di informazioni effettivamente elabora-

1 Money Laundering Reporting Office Switzerland
2 «government office Anti Money Laundering»
3 Suspicious Transaction Report
4 Suspicious Activity Report
5 Richieste di MROS secondo l'art. 11*a* LRD
6 In virtù dell'art. 9*b* LRD
7 In virtù dell'art. 29*a* LRD
8 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD), RS 955.0

te nell'ambito di un'analisi. In entrambi i parametri MROS ha fatto registrare un incremento nell'ultimo anno.

Per il periodo 2024-2027 MROS ha riformulato i propri obiettivi strategici e il proprio ruolo riguardo ai compiti principali previsti dalla legge. In tale contesto ha definito con maggiore precisione i suoi tre compiti principali: «intelligence», «cooperazione» e «prevenzione» (v. n. 2.1). Al centro delle sue riflessioni vi sono state anche le sfide future cui le FIU saranno confrontate e le capacità e gli strumenti di cui MROS necessiterà per affrontarle. Queste sfide saranno individuate nell'ambito di uno studio che dovrebbe essere concluso nel 2025 (v. n. 2.4).

Il 7 novembre 2024 la Swiss Financial Intelligence Public Private Partnership («Swiss FIPPP»), cui partecipano 12 istituti finanziari e MROS, ha avviato ufficialmente i suoi lavori. La piazza finanziaria svizzera dispone così di un partenariato pubblico-privato che le permette di competere con le altre piazze finanziarie internazionali (v. n. 2.3). Alla fine di ottobre 2024 MROS ha organizzato la seconda edizione del Crypto Symposium. L'evento era rivolto al mondo della finanza operante nel settore delle criptovalute e dei «virtual asset». I riscontri sono stati molto positivi. Lo scambio tra autorità e mondo finanziario riveste un ruolo particolarmente importante in questo ramo finanziario ancora giovane. Per tale ragione, MROS svolgerà un nuovo simposio sul tema anche nel 2025 (v. n. 2.5.3). Nel presente rapporto d'attività si è deciso di non inserire la rubrica «Tipologie», e rimandato a un rapporto sulle tipologie pubblicata sul sito web della MROS (v. n. 2.5.2.). Ciò permetterà a MROS di condividere costantemente con il settore finanziario studi di casi aggiornati anche nel corso dell'anno.

2 Sviluppi strategici importanti

2.1 Orientamento e obiettivi di MROS per il periodo 2024-2027

MROS è l'ufficio centrale di comunicazione per i casi sospetti in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in Svizzera e svolge i compiti di un'unità di intelligence finanziaria (o «finance intelligence unit», FIU). Il mandato di MROS definito dalla legge e dall'ordinanza comprende i tre seguenti compiti principali:

- **Intelligence**: MROS riceve comunicazioni di sospetto inoltrate da intermediari finanziari e commercianti in virtù della legge sul riciclaggio di denaro e del Codice penale (CP)[9]. Esegue analisi proprie e completa le comunicazioni di sospetto ricevute aggiungendo informazioni. MROS decide nei singoli casi se viene sporta denuncia a un'autorità di perseguimento penale.
- **Cooperazione:** MROS dialoga con altre autorità nazionali e con FIU estere a livello operativo e strategico nel quadro dell'assistenza amministrativa.
- **Prevenzione:** MROS partecipa alla valutazione dei rischi nazionali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Allestisce analisi strategiche e condivide le informazioni ottenute con le autorità, il mondo della finanza e il pubblico.

Questi tre compiti principali non vanno considerati separatamente, ma come un tutt'uno: l'intelligence costituisce il fondamento su cui poggiano la cooperazione e la prevenzione.

Per il periodo 2024-2027 l'Ufficio di comunicazione ha riformulato i propri obiettivi strategici che derivano dal suo mandato legale[10]. Gli obiettivi evidenziano come MROS adempie al proprio mandato legale, quali priorità stabilisce e in che modo utilizza il suo margine di manovra. Gli obiettivi, che vengono ridefiniti periodicamente, sono una risposta agli sviluppi nella lotta al riciclaggio di denaro e alla criminalità e alle relative sfide. Rappresentano un trait d'union tra il mandato legale e l'attività concreta di MROS.

La nuova strategia di MROS definisce sei obiettivi e tredici misure. Fissa chiare priorità per quanto riguarda le gravi forme di criminalità e apporta, con le proprie analisi, un valore aggiunto nella lotta alla criminalità per i suoi partner diretti, ossia autorità nazionali, FIU estere e settore finanziario. Il numero di report, in costante aumento ogni anno, e le scarse risorse costringono MROS ad adottare un approccio basato sui rischi[11]. Oltre a concentrarsi in modo sistematico su determinate categorie di reato, MROS, nella sua strategia, punta a snellire i processi di comunicazione e trattamento. Un'ulteriore priorità è costituita dallo sviluppo dell'infrastruttura informatica. Strumenti di analisi moderni e al passo con i tempi sono la chiave per trattare efficientemente megadati ed elaborare analisi pertinenti. È inoltre fondamentale una collaborazione attiva e mirata con diversi stakeholder, ossia con il settore privato e finanziario, le autorità nazionali e gli omologhi internazionali. In un contesto globalizzato la criminalità finanziaria può essere contrastata soltanto lavorando fianco a fianco. È quindi essenziale mettere intorno a un tavolo le diverse parti e affrontare insieme i problemi.

2.2 Valutazione nazionale dei rischi – rapporto settoriale sul finanziamento della proliferazione

La valutazione dei rischi derivanti da attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo è un elemento centrale della strategia di lotta alla criminalità della Svizzera. Su tale base la Svizzera ha già pubblicato due valutazioni nazionali dei rischi (NRA) (nel 2015[12] e nel 2021[13]) in cui ha valutato in modo approfondito i rischi esistenti. Committente e responsabile dell'allestimento delle valutazioni nazionali dei rischi è il gruppo di coordinamento

[9] Codice penale svizzero, RS 311.0

[10] Cfr. strategia di MROS 2024-2027, consultabile su: https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/strategie-mros.pdf.download.pdf/strategie-mros-d.pdf (non disponibile in italiano).

[11] Cfr. le spiegazioni sull'approccio basato sui rischi nel Rapporto d'attività di MROS 2023, n. 2.2.

[12] Primo National Risk Assessment (NRA) – Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al rici-claggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, giugno 2015.

[13] Secondo National Risk Assessment (NRA) – Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, ottobre 2021.

interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF). MROS è membro di questo gruppo di coordinamento presso il quale, in qualità di responsabile del sottogruppo «Analisi dei rischi», è competente per l'allestimento dei rapporti sui rischi. Il GCRF redige a intervalli regolari le valutazioni nazionali sui rischi su tematiche legate a rischi e le aggiorna costantemente.

Oltre alla valutazione globale dei rischi, il GCRF pubblica regolarmente analisi settoriali sui rischi. Il 17 settembre 2024 ha adottato il rapporto settoriale sul rischio di finanziamento della proliferazione, elaborato da MROS in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO)[14].

La diffusione delle armi di distruzione di massa e dei relativi sistemi vettori rappresenta un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale. La prevenzione del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa si basa su un quadro giuridico complesso internazionale e nazionale. Il rapporto illustra il panorama globale dei rischi nonché i rischi specifici di finanziamento della proliferazione concentrandosi sull'Iran e la Corea del Nord.

Riguardo alla Svizzera, la valutazione dei rischi giunge in particolare alle seguenti conclusioni:

- i maggiori fattori di rischio si rilevano nell'ambito del commercio di materie prime, di criptovalute e nelle operazioni tra banche corrispondenti. Esiste inoltre un rischio trasversale dovuto alle operazioni di aggiramento delle sanzioni tramite l'utilizzo di società di copertura;
- l'Iran comporta rischi legati al commercio, poiché, a differenza della Corea del Nord, non è escluso dalla catena del valore. La Corea del Nord rappresenta invece un rischio maggiore nell'ambito della cibercriminalità e del relativo utilizzo di criptovalute.

Il rapporto raccomanda di potenziare il dispositivo di contrasto del finanziamento della proliferazione, estendendo il mandato del GCRF al finanziamento della proliferazione e creando un gruppo di lavoro interdipartimentale sul tema. Inoltre, auspica un miglioramento della base di dati e una maggiore sensibilizzazione del settore privato.

2.3 Public-Private-Partnership (PPP) – Swiss FIPPP

Lo scambio di informazioni tra autorità e settore privato migliora l'efficacia nella lotta al riciclaggio di denaro. Entrambe le parti devono pertanto collaborare in modo mirato e poter scambiare informazioni su minacce, rischi, metodi e tendenze relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Negli ultimi dieci anni sono stati creati diversi partenariati pubblico-privato a livello internazionale per lo scambio di informazioni finanziarie (cosiddette «Public-Private-Partnership»).

Alla luce di questi sviluppi, la Svizzera ha colto l'occasione per lanciare una propria PPP incentrata sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il 7 novembre 2024 la Swiss Financial Intelligence Public Private Partnership («Swiss FIPPP») ha iniziato la sua attività con una seduta plenaria costitutiva[15]. Il lancio ufficiale è stato preceduto da

Figura 1: Logo della Swiss FIPPP.

[14] Comunicato stampa del Consiglio federale del 9 dicembre 2024: «Rapporto sul rischio di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa».

[15] Swiss Financial Intelligence Public Private Partnership (Swiss FIPPP), ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

circa due anni di lavori preparatori. È stato analizzato in quale ambito sia realizzabile una collaborazione tra pubblico e privato in Svizzera[16]. Al centro del partenariato tra MROS e gli operatori del mercato finanziario svizzero vi è lo scambio di informazioni in ambito strategico finalizzato a individuare rischi e minacce e a rafforzare insieme e in modo duraturo il dispositivo di lotta. Una collaborazione di tipo tattico che permetta di scambiare informazioni su casi e persone concreti non è al momento prevista e necessiterebbe di adeguamenti legislativi. Attualmente partecipano alla Swiss FIPPP MROS e 12 istituti finanziari promotori, ossia: Bank Julius Bär & Co Ltd, Bank Vontobel SA, Banque Lombard Odier & Cie SA, Bitcoin Suisse SA, Deutsche Bank (Svizzera) SA, HSBC Private Bank (Svizzera) SA, Raiffeisen Svizzera Società cooperativa, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS SA, Valiant Bank AG, Banca cantonale di Zurigo e Zurich Compagnia di Assicurazioni SA. Non sono esclusi sviluppi nella cerchia di partecipanti.

Ogni anno sono previste almeno due sedute plenarie di tutti i membri. Inoltre, sono stati creati gruppi di lavoro su temi specifici che si riuniscono regolarmente. Le attività della Swiss FIPPP sono coordinate da una direzione, i cui membri vengono eletti dalla seduta plenaria. MROS si occupa dell'organizzazione e della comunicazione. La Swiss FIPPP provvederà a informare in modo mirato e adeguato il destinatario in merito alle sue attività e alle informazioni ottenute all'interno di un rapporto annuale come pure puntualmente.

2.4 Financial Intelligence Unit (FIU) 2.0

Nel 1998, anno della sua fondazione, MROS contava quattro collaboratori e aveva ricevuto 173 comunicazioni di sospetto. 26 anni dopo il suo organico è cresciuto a circa 55 collaboratori, mentre le comunicazioni di sospetto sono aumentate in modo esponenziale raggiungendo quota 15 000. Nel rapporto d'attività 2023, MROS ha spiegato le ragioni di carattere normativo e operativo che hanno condotto a questo significativo aumento[17]. Ma cosa comportano questi sviluppi per le FIU sul piano organizzativo? Di cosa hanno bisogno le FIU per poter svolgere anche in futuro il loro mandato legale e i compiti che ne derivano?

Il riciclaggio di denaro è il motore principale della criminalità organizzata e negli ultimi anni è diventato molto più complesso. Ramificazioni internazionali, tecniche affinate di riciclaggio di denaro e utilizzo di nuove tecnologie (p. es. «virtual asset») rendono la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo visibilmente più complicata e dispendiosa. Se, in passato, MROS si limitava sostanzialmente a ricevere e inoltrare le comunicazioni di sospetto, negli ultimi anni l'attenzione si è chiaramente spostata verso l'«intelligence». L'interconnessione delle informazioni, l'apporto di un valore aggiunto per le autorità di perseguimento penale a valle attraverso analisi concise come pure l'interazione con le autorità nazionali, gli omologhi internazionali e il settore finanziario, costituiscono oggi la priorità. Tali attività sono necessarie per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, ciò richiede necessariamente che gli uffici di comunicazione sviluppino i settori chiave dell'infrastruttura informatica e delle risorse umane per stare al passo con gli sviluppi geopolitici e poter adempiere i compiti più impegnativi e le crescenti esigenze.

Infrastruttura informatica:
Per il loro lavoro le FIU hanno bisogno di soluzioni software che, nel rispetto delle prescrizioni legali (in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati), soddisfino i requisiti posti a una FIU e siano in linea con gli sviluppi mondiali. La capacità di raccogliere e analizzare grosse quantità di dati provenienti da diverse fonti, compresa la Open Source Intelligence (OSINT), sta assumendo un ruolo sempre più importante. Le FIU devono essere in grado di interpretare le informazioni provenienti da transazioni finanziarie, da banche dati nonché dalle fonti OSINT. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico rivestono un ruolo decisivo in tal senso per individuare e identificare tempestivamente attività sospette. Le nuove tecnologie offrono alle FIU la possibilità di aumentare la propria efficienza e approfondire la loro comprensione delle minacce

[16] Rapporto di MROS: Public Private Partnership (PPP) zum Informationsaustausch für die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäscherei, marzo 2023.

[17] Cfr. Rapporto d'attività di MROS 2023, n. 2.1

legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Pianificazione del personale:
La complessità dei fatti da analizzare, le questioni di natura giuridica e l'impiego di strumenti specifici richiedono una pianificazione strategica del personale da parte delle FIU. Il reclutamento di specialisti nonché la fidelizzazione di personale qualificato svolgono un ruolo fondamentale. Le FIU devono offrire condizioni di lavoro attraenti e disporre delle liquidità necessarie per poter attrarre e trattenere a lungo termine i talenti. Necessitano inoltre di un margine di manovra per pianificare e impiegare le risorse in modo mirato.

Il rapido progresso tecnologico che offre sempre più terreno fertile al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo costituisce un'enorme sfida per i FIU di tutto il mondo (e non solo per la Svizzera). Quale parte dell'Amministrazione federale, MROS è chiamato a destreggiarsi tra l'incremento costante delle comunicazioni di sospetto, l'aumento del volume di dati, le risorse limitate, le direttive budgetarie e l'attuale quadro giuridico. Malgrado tutto, per poter combattere le gravi forme di criminalità, MROS deve poter disporre degli strumenti necessari ed adeguati. Le limitazioni di cui sopra non devono essere in totale contraddizione con la necessità di questi strumenti. È necessaria una valutazione che miri all'efficacia di una FIU.

In tale contesto, MROS presenterà nel 2025 uno studio sul tema «FIU 2.0» che tratterà le sfide summenzionate, proponendo soluzioni adeguate. Lo studio comprenderà anche un'analisi comparativa che fornirà informazioni sulla sua posizione in un quadro internazionale.

2.5 Progetti ed eventi di MROS

Nel 2024 MROS ha lanciato i seguenti progetti ed eventi. Lo scopo è di fornire alle autorità e al settore privato strumenti utili e di sensibilizzarli in questo senso. Tali strumenti forniscono tendenze e indicatori importanti per combattere su più ampia scala il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

2.5.1 Financial Intelligence against Human Trafficking (FIAHT)

La tratta di esseri umani è uno dei settori più redditizi della criminalità organizzata. È un crimine transnazionale e costituisce una realtà sommersa. Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la tratta di esseri umani genera ogni anno a livello globale guadagni pari a 236 miliardi di dollari americani. La tratta mira sistematicamente a ottenere un profitto economico dallo sfruttamento delle vittime. L'analisi approfondita dei flussi di denaro e dei movimenti bancari, ossia la cosiddetta strategia «Follow-The-Money» perseguita da MROS, fornisce un contributo essenziale per individuare attività illegali nell'ambito della tratta e identificare le vittime.

Contesto
La legislazione svizzera qualifica la tratta di esseri umani come reato preliminare al riciclaggio di denaro. Gli intermediari finanziari sono pertanto tenuti a segnalare a MROS ogni sospetto relativo alla tratta di esseri umani o a reati correlati. In Svizzera, come in tanti altri Paesi europei, il numero di comunicazioni per sospetta tratta di esseri umani è estremamente esiguo; esiste infatti una grossa discrepanza tra la dimensione di questo fenomeno e il numero di comunicazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari.

Progetto FIAHT
MROS ha lanciato il progetto «Financial Intelligence Against Human Trafficking» con il sostegno dell'Uf-

FIAHT Financial Intelligence against Human Trafficking

Figura 2: Logo del progetto «Financial Intelligence Against Human Trafficking» (FIAHT)

Figura 3: Comunicazioni di sospetta tratta di esseri umani rispetto al totale delle comunicazioni di sospetto pervenute.

ficio del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
- elaborare una guida per sensibilizzare gli intermediari finanziari;
- rafforzare la cooperazione e ottimizzare i processi operativi tra MROS e gli altri attori interessati tramite la creazione di partenariati multi-stakeholder.

Con l'avvio ufficiale del progetto in occasione della tavola rotonda del 24 gennaio 2024, MROS ha assunto la direzione del progetto. In collaborazione con diverse autorità di perseguimento penale e federali, rappresentanti del settore finanziario e organizzazioni di protezione delle vittime, sono stati raccolti dati e informazioni per la Guida FIAHT. È stato inoltre avviato un processo di intensificazione dello scambio di informazioni tra gli attori, che è ugualmente al centro del progetto. Il 25 novembre 2024 si è tenuto a Berna l'evento conclusivo del progetto FIATH, nel corso del quale è stato presentato il contenuto della Guida.

Guida FIAHT[18]

La Guida FIAHT offre approcci e strumenti chiari per aiutare gli intermediari finanziari e i commercianti a identificare transazioni e comportamenti indicativi di una grave forma di criminalità. Questi includono:

- **indicatori** che fanno pensare alla tratta di esseri umani e ai reati a essa correlati;
- **esempi pratici** che illustrano come gli autori nascondono i loro profitti e come gli intermediari finanziari possono individuare tali schemi;
- **buone pratiche** che spiegano agli intermediari finanziari come segnalare le attività sospette in modo efficiente e accurato per offrire sostegno alle analisi e alle indagini che seguiranno.

Nella lotta al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari e alla criminalità organizzata, tali misure di sensibilizzazione sono fondamentali per ridurre il divario tra numero di comunicazioni di sospetto e rilevanza finanziaria di tali reati.

2.5.2 Rapporto sulle tipologie

Il mandato di carattere preventivo di MROS comprende la sensibilizzazione degli intermediari finanziari e dei commercianti al fenomeno del riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata e del finanziamento del terrorismo. Oltre a pubblicazioni periodiche quali i rapporti d'attività e le valutazioni nazionali dei rischi (NRA), MROS pubblica anche newsletter ed elabora linee guida specifiche (p. es. la lettera di sensibilizzazione relativa a Hamas o la Guida FIAHT; v. n. 2.5.1). Queste pubblicazioni fungono per gli intermediari finanziari da orientamento, guida e migliori pratiche.

Quale ulteriore strumento di sensibilizzazione, MROS ha lanciato un rapporto sulle tipologie[19]. Le tipologie relative al riciclaggio di denaro si riferiscono alla classificazione e all'analisi sistematica dei metodi e degli schemi tipici utilizzati dai criminali per immettere il denaro di provenienza illecita nel ciclo economico legale. Questi «modi operandi» comprendono una moltitudine di tecniche che consentono agli autori di celare l'origine del denaro e vanificarne la confisca. Le rapporto sulle tipologie

[18] Non disponibile in italiano, pubblicata all'indirizzo: Pubblicazioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

[19] Verrà trasferito in un database in un secondo momento.

aiuta gli intermediari finanziari a individuare possibili indicatori. MROS utilizza per le tipologie fatti anonimizzati e semplificati, che consentono di analizzare con chiarezza nessi complessi, di promuovere un approccio differenziato e di offrire una struttura utile a individuare schemi ricorrenti.

A maggio 2025 MROS pubblicherà le prime tipologie sulla propria pagina Internet[20]. La raccolta, che sarà aggiornata costantemente e che si rivolge in primis a intermediari finanziari e commercianti, sarà inizialmente pubblicata esclusivamente in inglese.

2.5.3 MROS Crypto Symposium 2.0

Come nell'anno precedente, alla fine di ottobre 2024 MROS ha organizzato un «Crypto Symposium». Se in occasione del primo simposio del 2023, l'accento era stato posto sulle sfide legate al tracciamento di criptovalute e all'individuazione di reati correlati alle criptovalute, nell'edizione del 2024 lo sguardo è stato rivolto ai rischi concreti e al possibile uso improprio di questo strumento. Circa 270 rappresentanti del settore finanziario, della consulenza e del settore pubblico vi hanno partecipato. Diversi rappresentanti di autorità nazionali e internazionali e del settore privato sono inoltre intervenuti in veste di relatori.

Sono stati trattati diversi ambiti di criminalità in cui vengono utilizzate in modo improprio le criptovalute. La varietà di casi andava dalla cibercriminalità, all'elusione delle sanzioni, al recupero di beni e al gioco d'azzardo, fino alle truffe e all'uso illegale da parte di società di sicurezza private. Oltre a classificare i «virtual asset» in vista dell'imminente valutazione del GAFI, diverse autorità hanno condiviso le proprie esperienze nel contrasto alla criminalità digitale e alla truffa sugli investimenti. È stato affrontato anche il tema dell'uso illecito di criptovalute per il finanziamento di guerre e di truppe di mercenari. A tal riguardo è stato evidenziato che piattaforme quali Telegram vengono utilizzate per organizzare raccolte di fondi destinate a finanziare attività militari, il che pone le autorità di perseguimento penale dinanzi a nuove sfide.

In sintesi, si delinea la necessità di rafforzare la cooperazione nazionale e internazionale e di impiegare in modo mirato gli strumenti tecnici per contrastare l'emergente criptocriminalità[21].

2.5.4 Chinese Underground Round Table

«Hawala» in Medio Oriente e Africa, «Hundi» in Asia meridionale, «Fei Ch'ein» e «Daigou» in Cina: il sistema dell'«underground banking» non è una novità, esiste da quando esiste il commercio transfrontaliero. Si tratta di sistemi che operano al di fuori del sistema bancario convenzionale, senza alcuna autorizzazione né vigilanza da parte dello Stato. Inutile cercare documenti giustificativi, dati su conti e conti bancari, non se ne trovano. Le transazioni avvengono in modo rapido, economico e anonimo. Ed è proprio questa peculiarità a rendere il sistema tanto interessante per occultare e spostare valori patrimoniali di origine criminale e denaro destinato al finanziamento del terrorismo. Ciononostante, le autorità di perseguimento penale riescono spesso a individuare sistemi e flussi di denaro. È pertanto di grande importanza scambiare le informazioni che emergono da tali successi e analisi nonché le migliori pratiche. MROS ha organizzato la prima tavola rotonda a livello nazionale dedicata al sistema bancario clandestino cinese. L'incontro era destinato principalmente ad autorità di perseguimento penale e uffici di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro svizzeri e internazionali che contribuiscono attivamente a contrastare la criminalità organizzata. Oltre a fedpol, alla tavola rotonda erano rappresentati Europol, autorità di perseguimento penale e FIU di diversi Paesi europei[22].

[20] Per maggiori informazioni: Pubblicazioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

[21] Comunicato stampa di fedpol del 29 ottobre 2024: «MROS Crypto Symposium 2.0: insieme contro l'uso improprio di criptovalute».

[22] Comunicato di stampa di fedpol del 31 ottobre: «Prima tavola rotonda dedicata alla lotta contro le banche clandestine».

3 Statistica annuale di MROS

MROS allestisce statistiche anonimizzate per valutare le informazioni sul riciclaggio di denaro, i relativi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo durante l'anno d'esercizio[23]. In particolare, le statistiche comprendono le comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari, le richieste di informazioni provenienti da autorità estere omologhe e le procedure successive alle comunicazioni (cfr. art. 23 cpv. 1 OURD[24]).

3.1 Panoramica 2024

- Il volume delle **comunicazioni di sospetto** pervenute ha continuato ad aumentare in modo considerevole nel 2024: MROS ha ricevuto **15 141** comunicazioni, pari a circa 59 per giorno lavorativo. Rispetto al 2023 (11 876) si tratta di un incremento del 27,5 per cento. Dall'introduzione del sistema d'informazione goAML nel gennaio 2020, il numero delle comunicazioni è quasi triplicato.
- Il **92,3 per cento** delle comunicazioni di sospetto proviene dagli intermediari finanziari del **settore bancario** (media 2015-2024: 90,1%).
- Nel 2024 MROS ha inviato agli intermediari finanziari **1016 richieste di informazioni secondo l'articolo 11*a* LRD**.
- Il numero delle **denunce** trasmesse da MROS **alle autorità di perseguimento penale è cresciuto del 20,4 per cento** rispetto all'anno precedente[25]. MROS accompagna ogni denuncia con un rapporto di analisi contenente le informazioni più importanti. Queste possono contenere informazioni provenienti da diverse comunicazioni di sospetto, che non sono necessariamente pervenute a MROS nello stesso anno, inviate da diverse autorità nazionali ed estere. Nel 2024 MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale una media di 1,9 comunicazioni di sospetto per denuncia, facendo registrare, anche in questo caso, un ennesimo aumento rispetto agli anni precedenti[26]. Circa una trasmissione su cinque (18,9%) contiene inoltre informazioni ottenute da MROS mediante una o più richieste inviate a intermediari finanziari autori di una comunicazione di sospetto o a intermediari terzi sulla base dell'articolo 11*a* LRD.
- Lo scambio di informazioni tra MROS e le altre autorità svizzere è in continuo aumento. Nel 2024 il numero delle **informazioni inviate da MROS di propria iniziativa ad altre autorità svizzere** è incrementato del 79 per cento rispetto all'anno precedente. Hanno invece subito una flessione il numero di richieste di informazioni (447, - 35,8%) e il numero di informazioni (106, - 10,9%) inviate spontaneamente da altre autorità svizzere a MROS.
- Anche lo **scambio di informazioni con FIU estere** sta crescendo in modo costante. Nel 2024 MROS ha ricevuto 780 richieste da 96 FIU estere e 751 informazioni spontanee da 45 Paesi diversi.
-

[23] Anno d'esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in esame.
[24] Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23)
[25] 2024: 1043; 2023: 866
[26] 2022: 1,4; 2023: 1,8

3.2 Comunicazioni di sospetto

Nel 2024 MROS ha ricevuto una media di 59 comunicazioni di sospetto per giorno lavorativo. Il numero complessivo di 15 141 comunicazioni inviate da intermediari finanziari e commercianti corrisponde a un aumento del 27,5 per cento rispetto all'anno precedente. Dall'introduzione del sistema d'informazione goAML nel 2020, il volume delle comunicazioni di sospetto pervenute è quasi triplicato (v. Figura 4)[27].

Come illustrato nella Figura 4, il numero delle relazioni d'affari segnalate annualmente è aumentato quasi di 12 volte. Nel 2015 era stato segnalato un totale di 2367 relazioni d'affari sospette, mentre nel 2024 tale numero si è assestato intorno a quota 27 300. Questo aumento ha diverse cause: tra le principali vi sono la maggiore sensibilità e consapevolezza degli intermediari finanziari in merito al riciclaggio di denaro, gli adeguamenti legislativi e i progressi compiuti nella digitalizzazione (p. es. migliori strumenti disponibili per il monitoraggio delle transazioni e per l'analisi interna)[28].

3.3 Comunicazioni di sospetto per ramo d'attività degli operatori soggetti all'obbligo di comunicazione

Il 92,3 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da intermediari finanziari del settore bancario. L'atteggiamento degli intermediari finanziari in materia di comunicazione influisce notevolmente sul numero e sul tipo delle segnalazioni inviate a MROS. La ripartizione a seconda degli operatori soggetti all'obbligo di comunicazione è rimasta stabile dall'introduzione del sistema d'informazione goAML (v. Tabella 1).

A partire dal 2024 i fornitori di servizi in materia di «virtual asset» («virtual asset service provider» VASP) e i fornitori di servizi FinTech sono registrati come categoria a parte. Nel 2024 gli intermediari finanziari VASP e FinTech hanno inviato a MROS 227 comunicazioni di sospetto (1,5%).

Figura 4: numero di relazioni d'affari comunicate e comunicazioni di sospetto
2015-2024

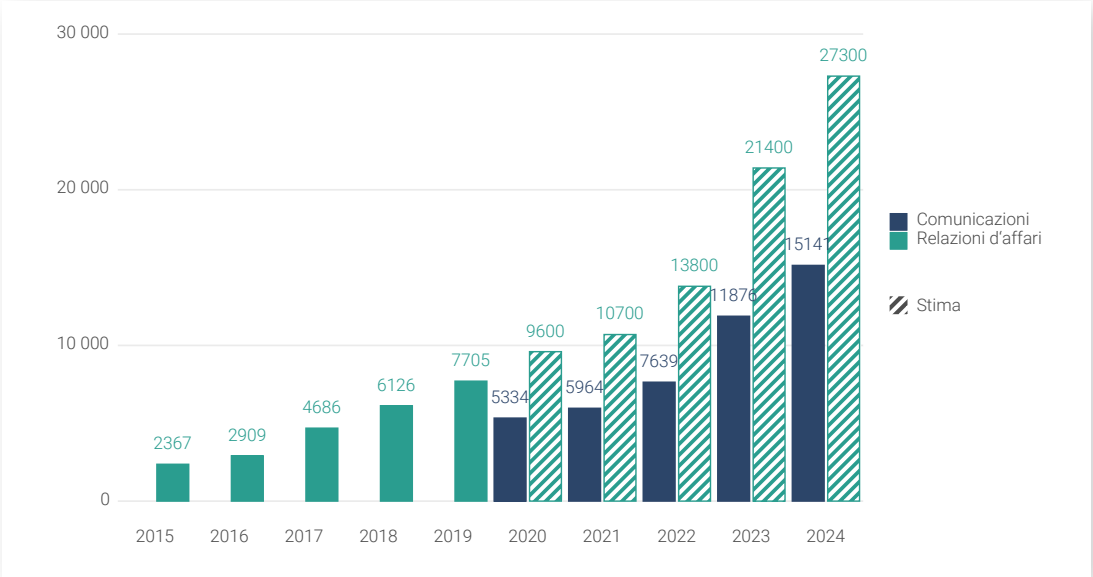

[27] Le modalità di conteggio dei casi sospetti sono state adeguate con l'introduzione di goAML. Per consentire comunque un confronto con gli anni precedenti, nella Figura 4 è riportato il numero medio di relazioni d'affari segnalate per comunicazione di sospetto nel 2019. Tale cifra corrisponde a un fattore 1,8. Ne deriva che le 15 141 comunicazioni di sospetto pervenute nel 2024 dovrebbero riguardare circa 27 300 relazioni d'affari.

[28] Cfr. Rapporto d'attività di MROS 2023., n. 2.1

Tabella 1: comunicazioni di sospetto per ramo d'attività, 2015-2024[29]

Ramo d'attività	2015[A]	2016	2017[A]	2018[A]	2019[A]	2020[B]	2021[B]	2022[B]	2023[B]	2024[B]	2024 in valori assoluti	Media 2015-2024
Banche	91,3%	86%	91%	88,8%	89,9%	89,5%	90,0%	91,6%	90,5%	92,3%	13 973	90,1%
Fornitori di servizi di pagamento	2,4%	4,4%	3,1%	4,4%	4,0%	3,5%	2,5%	2,0%	2,8%	2,2%	339	3,1%
Emittenti di carte di credito	0,5%	0,7%	0,3%	1,2%	1,3%	1,6%	1,7%	1,6%	1,3%	1,6%	235	1,2%
VASP / FinTech										1,5%	227	
Gestori patrimoniali	1,9%	2,2%	1,9%	1,0%	0,9%	0,8%	1%	0,6%	0,8%	0,9%	137	1,2%
Case da gioco	0,1%	0,5%	0,6%	0,5%	0,7%	0,5%	0,5%	0,7%	0,5%	0,3%	47	0,5%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	37	0,3%
Società di intermediazione mobiliare	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,3%	0%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	32	0,2%
Fiduciarie	2%	1,5%	1,1%	0,7%	0,8%	0,6%	0,5%	0,1%	0,2%	0,2%	30	0,8%
Altri intermediari finanziari	0,2%	0,7%	0,4%	2,3%	0,6%	2,3%	2,1%	2,1%	2%	0,2%	24	1,3%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	0,3%	0,1%	0,2%	0%	0,3%	0,2%	0,5%	0,3%	0,3%	0,2%	23	0,2%
Assicurazioni	0,5%	3,1%	0,5%	0,6%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%	23	0,7%
Uffici di cambio	0%	0%	0%	0%	0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,6%	0%	5	0,1%
Avvocati e notai	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0%	0,1%	0%	5	0,1%
OAD	0%	0%	0%	0%	0,1%	0%	0%	0%	0,1%	0%	4	0%
Autorità (FINMA/CFCG/Gespa)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,1%	0%	0%	0%	0	0%
Operazioni in valute estere	0%	0,1%	0%	0%	0,3%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0%
Trustee	0%	0%	0%	0%	0%	0,1%	0,1%	0%	0%	0%	0	0%
Distributori di fondi d'investimento	0%	0%	0,1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0%
Totale	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**15 141**	**100,0%**

[A] Secondo la precedente modalità di conteggio (relazioni d'affari)

[B] Secondo la nuova modalità di conteggio (comunicazioni)

[29] Le cifre assolute per gli anni 2014-2023 sono pubblicate nei rapporti d'attività di MROS relativi agli anni corrispondenti.

3.4 Basi legali delle comunicazioni di sospetto

La base legale per una comunicazione di sospetto dipende dal livello di tale sospetto. In caso di sospetto fondato, gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di comunicarlo a MROS conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD[30]. In caso di sospetto semplice hanno il diritto di comunicarlo in virtù dell'articolo 305ter capoverso 2 CP[31]. Nel 2024 il 72,5 per cento delle segnalazioni degli operatori soggetti alla LRD è stato inviato in virtù dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD (v. Figura 5). Il 21,7 per cento delle segnalazioni sono state effettuate sulla base del diritto di comunicazione in virtù dell'articolo 305ter capoverso 2 CP. Nel 5,6 per cento dei casi gli intermediari finanziari hanno inoltre comunicato di aver interrotto trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD (non sono raffigurati i casi secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD)[32].

Dal 2018 l'obbligo di comunicazione ha acquisito maggiore rilevanza rispetto al diritto di comunicazione, tendenza confermatasi con un aumento significativo nel 2023 (cfr. n. 4.4 del rapporto d'attività di MROS 2023). Dopo la costante crescita di importanza dell'obbligo di comunicazione registrata negli ultimi anni, nella statistica relativa all'anno in esame risulta per la prima volta un certo consolidamento del rapporto tra obbligo e diritto di comunicazione. Mentre il ricorso all'obbligo di comunicazione in caso di una relazione d'affari esistente è aumentato del 2,1 per cento rispetto all'anno precedente, l'applicazione del diritto di comunicazione ha fatto registrare un esiguo aumento dello 0,1 per cento. È calato del 2,3 per cento il numero di comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari per l'interruzione di trattative per l'avvio di una nuova relazione d'affari in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD.

Figura 5: comunicazioni in caso di relazione d'affari esistente a seconda della base legale
2015-2024

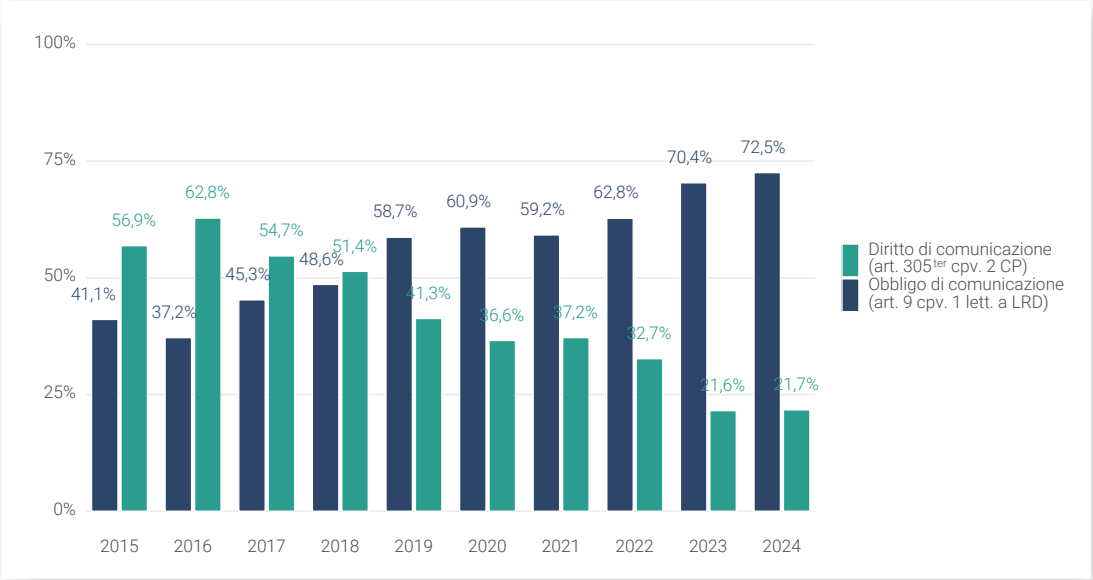

[30] Art. 9 cpv. 1 lett. a LRD: l'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: (1.) sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP, (2.) provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP, (3.) sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o (4.) servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP), ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

[31] Art. 305ter cpv. 2 CP: le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis CP.

[32] Art. 9 cpv. 1 lett. b LRD: l'intermediario finanziario che interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

3.5 Reati preliminari

Gli intermediari finanziari indicano per ogni comunicazione il o i presunti reati preliminari. Nel corso degli ultimi anni sono circa dieci i reati preliminari maggiormente menzionati (v. Figura 6)[33]. Il reato preliminare indicato con maggiore frequenza dagli intermediari finanziari è la truffa. Nel 2024 il 59,4 per cento di tutte le comunicazioni menzionava la truffa come reato preliminare unico o in combinazione con altri reati (2020-2023: 57,2%). Altri reati preliminari quali la falsità in atti (2024: 12,1%; 2020-2023: 7,1%) o l'appropriazione indebita (2024: 4,1%; 2020-2023: 6,1%) sono invece indicati con frequenza nettamente minore.

Le indicazioni fornite dagli intermediari finanziari sui presunti reati preliminari costituiscono una prima qualifica importante basata sugli accertamenti eseguiti dagli stessi intermediari. La figura precedente rispecchia i reati sospettati dagli intermediari finanziari al momento della comunicazione. Dall'analisi di MROS possono risultare sospetti di reato di altra natura[34].

Nel 29,9 per cento delle comunicazioni inviate nel 2024, gli operatori soggetti all'obbligo di comunicazione hanno indicato di non riuscire ad attribuire un reato preliminare. Questa tendenza si è accentuata nel corso degli anni ed è cresciuta ulteriormente nell'anno in esame. Il fatto che circa un terzo delle comunicazioni di sospetto siano inviate a MROS senza menzionare alcun reato preliminare ha ripercussioni importanti. MROS deve infatti impiegare risorse supplementari per svolgere ulteriori accertamenti sui reati preliminari.

3.6 Elementi all'origine dei sospetti

In genere, gli intermediari finanziari inviano una comunicazione di sospetto a MROS quale risultato del loro monitoraggio delle transazioni (2024: 29,6%; 2020-2023: 32,0%; v. Figura 7)[35]. Quali ulte-

Figura 6: frequenza dei reati preliminari menzionati
2020-2024, sono possibili più risposte

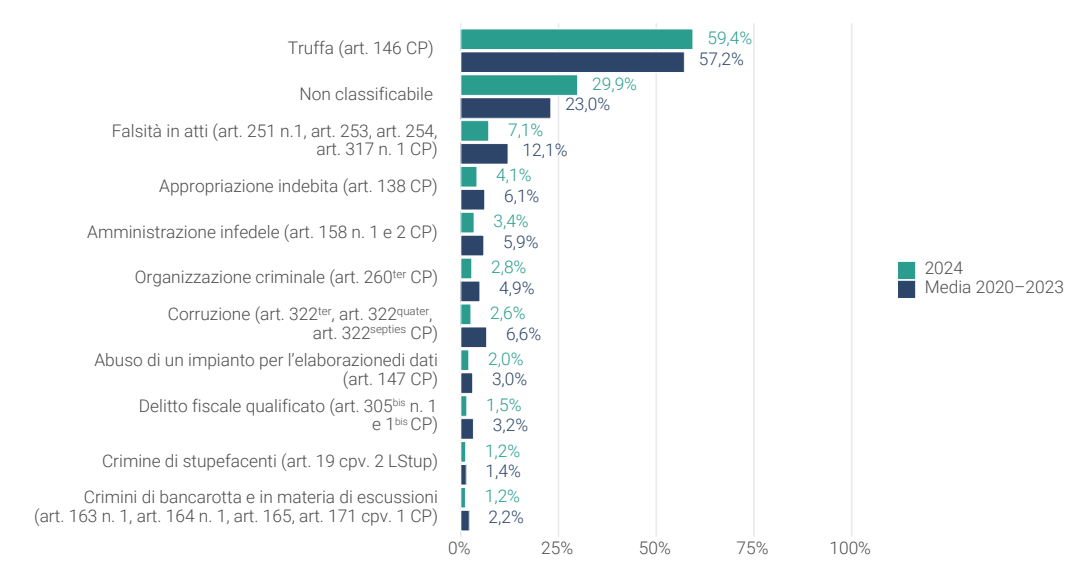

[33] Dall'introduzione del sistema d'informazione goAML nel 2020 è possibile indicare più reati preliminari per comunicazione. Non è pertanto possibile eseguire un confronto statistico con le cifre relative agli anni precedenti al 2020.

[34] Nel 2021 il GCRF ha eseguito un'analisi più dettagliata dei vari reati preliminari del riciclaggio di denaro Secondo National Risk Assessment (NRA) – Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, ottobre 2021, pagg. 24-27.

[35] Contrariamente agli anni precedenti il 2020, il sistema d'informazione goAML permette agli intermediari finanziari di indicare più di un elemento che ha suscitato sospetto. Non è invece più possibile procedere a un confronto significativo con i dati che risalgono a prima del 2020.

Figura 7: principali elementi all'origine del sospetto
2020-2024, sono possibili più risposte

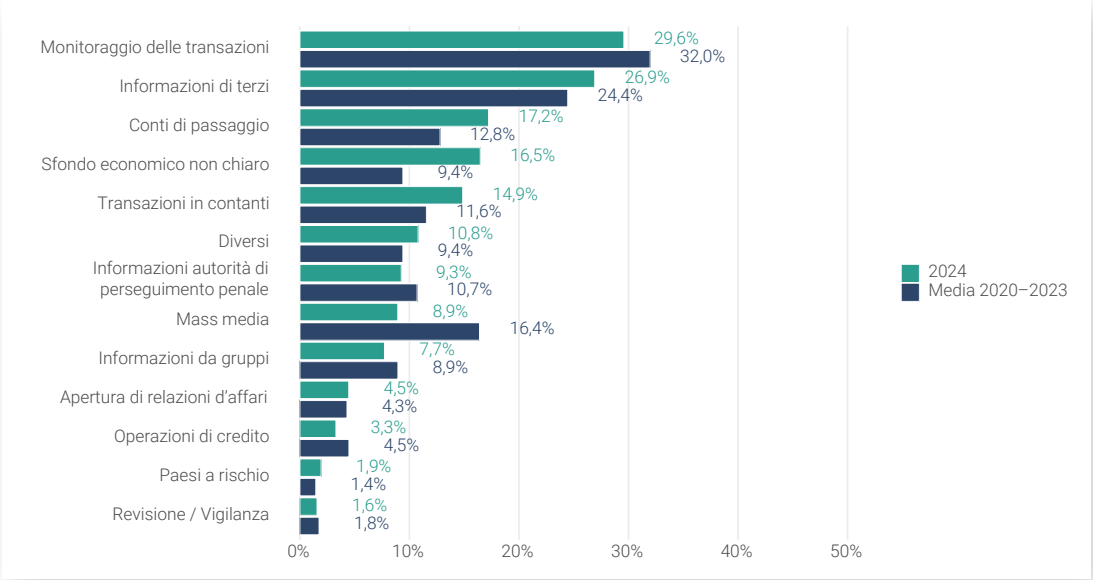

riori elementi all'origine dei sospetti seguono con il 26,9 per cento le informazioni provenienti da terzi (fonti informative esterne) e con il 17,2 per cento i conti di passaggio. Rispetto agli anni precedenti, nel 2024 gli intermediari finanziari hanno indicato con maggiore frequenza che lo sfondo economico della relazione d'affari non fosse chiaro (2024: 16,5%, 2020-2023: 9,4%).

3.7 Denunce alle autorità di perseguimento penale

Nel 2024 MROS ha trasmesso 1043 denunce alle autorità di perseguimento penale conformemente all'articolo 23 capoverso 4 LRD. Tale cifra corrisponde a un aumento del 20,4 per cento rispetto all'anno precedente (2023: 866). Negli anni precedenti le denunce trasmesse da MROS alle autorità di perseguimento penale sono cresciute in termini di contenuto. Mentre nel 2022 una denuncia conteneva una media di 1,4 comunicazioni di sospetto, nel 2024 tale media è aumentata a 1,9 comunicazioni.

Le 1043 denunce trasmesse contengono informazioni da:

- 1481 comunicazioni pervenute nel 2024;
- 432 comunicazioni pervenute nel 2023;
- 32 comunicazioni pervenute nel 2022;
- 13 comunicazioni pervenute nel 2021;
- 5 comunicazioni pervenute nel 2020;
- 2 relazioni d'affari segnalate prima del 2020.

MROS ha trasmesso l'89,7 per cento delle denunce ai pubblici ministeri cantonali e il 10,3 per cento al Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

Analogamente agli anni precedenti, nel 2024 oltre la metà delle denunce di MROS era destinata a pochi pubblici ministeri cantonali, ovvero quelli dei Cantoni di Zurigo (17,9%), Vaud (12,4%) e Ginevra (10,2%), nonché all'MPC (10,3%) (v. Tabella 2).

Nel 2024, MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale quasi il 60% delle segnalazioni sulla base del sospetto fondato che i valori patrimoniali potessero provenire da una truffa. In un quinto dei casi si configurava invece la fattispecie penale del riciclaggio di denaro (v. Figura 8), per esempio laddove l'imputato del reato preliminare non corrisponde alla persona che ha svolto l'attività di riciclaggio di denaro.

Tabelle 2: denunce trasmesse da MROS per autorità di perseguimento penale 2020-2024

Autorità	2020	2021	2022	2023	2024	2024 in valori assoluti	Media 2020-2024
Zurigo	18,9%	21,1%	20,4%	16,3%	17,9%	187	18,9%
Vaud	11,1%	11,6%	10,6%	8,3%	12,4%	129	10,8%
Ministero pubblico della Confederazione	**9,0%**	**9,1%**	**6,4%**	**13,0%**	**10,3%**	**107**	**9,6%**
Ginevra	11,5%	11,3%	11,6%	17,6%	10,2%	106	12,4%
Berna	7,5%	6,7%	6,9%	6,5%	7,7%	80	7,1%
Argovia	5,3%	5,2%	6,7%	4,2%	5,7%	59	5,4%
Ticino	5,0%	4,8%	3,6%	4,6%	5,5%	57	4,7%
San Gallo	3,5%	4,0%	6,3%	5,3%	5,3%	55	4,9%
Lucerna	3,5%	2,9%	2,6%	2,5%	3,9%	41	3,1%
Basilea Città	2,6%	2,3%	2,3%	1,8%	3,2%	33	2,4%
Vallese	2,7%	2,4%	3,0%	2,2%	2,9%	30	2,6%
Basilea Campagna	2,1%	1,7%	2,3%	1,8%	2,2%	23	2,0%
Friburgo	2,7%	3,1%	2,1%	1,3%	2,1%	22	2,3%
Soletta	1,9%	2,0%	2,1%	1,4%	2,1%	22	1,9%
Turgovia	3,0%	2,1%	2,6%	3,2%	1,7%	18	2,5%
Svitto	1,0%	1,1%	1,9%	2,1%	1,5%	16	1,5%
Zugo	2,5%	2,6%	2,2%	2,2%	1,2%	12	2,1%
Grigioni	1,5%	1,0%	1,1%	0,6%	1,1%	11	1,1%
Neuchâtel	2,3%	1,9%	1,7%	1,3%	1,0%	10	1,6%
Sciaffusa	0,5%	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	6	0,6%
Appenzello Esterno	0,6%	0,8%	1,3%	0,9%	0,5%	5	0,8%
Giura	0,3%	1,0%	0,2%	0,7%	0,4%	4	0,5%
Appenzello Interno	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	3	0,2%
Nidvaldo	0,3%	0,4%	0,6%	0,6%	0,3%	3	0,4%
Glarona	0,2%	0,1%	0,4%	0,6%	0,2%	2	0,3%
Obvaldo	0,2%	0,1%	0,2%	0,0%	0,2%	2	0,1%
Uri	0,3%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0	0,1%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100%**	**1043**	**100,0%**

Figura 8: frequenza delle fattispecie penali denunciate alle autorità di perseguimento penale, 2024
Sono possibili più risposte

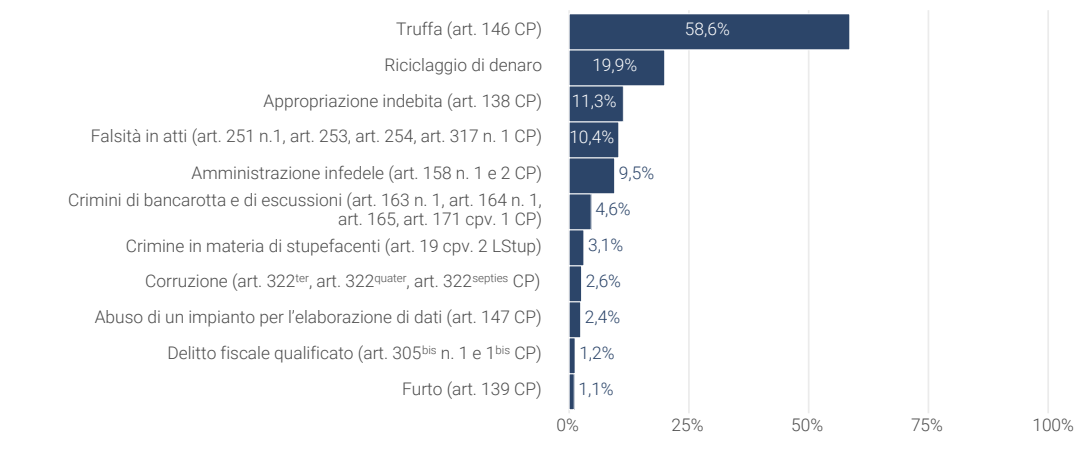

3.8 Riscontri delle autorità penali

Secondo l'articolo 29*a* LRD, le autorità penali comunicano a MROS tutti i procedimenti pendenti concernenti in particolare il riciclaggio di denaro, le organizzazioni criminali e terroristiche nonché il finanziamento del terrorismo[36]. Inoltre, comunicano senza indugio a MROS le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso[37]. Questi riscontri sono decisivi per il compito di MROS di assistere al meglio le autorità di perseguimento penale.

Le statistiche del rapporto d'attività 2023 hanno illustrato che per gran parte delle denunce non è ancora stato trasmesso un riscontro, fatto dovuto al trattamento dispendioso in termini di tempo da parte delle autorità penali[38]. Considerando unicamente le denunce la cui trasmissione a fine 2024 risaliva a più di 12 mesi prima (periodo 2020-2023), risultava che nel 64,3 per cento dei casi trasmessi, al 31 dicembre 2024 non erano ancora disponibili informazioni sullo stato del procedimento. Questo vale per più della metà delle denunce sporte nel 2020 per le quali il procedimento non è ancora concluso.

Nel 2024 le autorità penali hanno comunicato a MROS 82 decreti d'accusa e 48 sentenze pronunciati in relazione alle denunce trasmesse da MROS, nonché 262 decreti di non luogo a procedere o di abbandono.

Visto il numero preponderante di riscontri mancanti, MROS non è in grado di trarre conclusioni sul rapporto tra sentenze e decreti di non luogo a procedere e di abbandono. MROS pertanto si sta adoperando ulteriormente per trovare soluzioni insieme alle autorità penali al fine di ricevere i riscontri previsti dalla legge che sono in relazione agli articoli 260ter, 260^{quinquies} capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP.

Figura 9: riscontri e stato delle denunce trasmesse nell'anno in questione
2020-2024

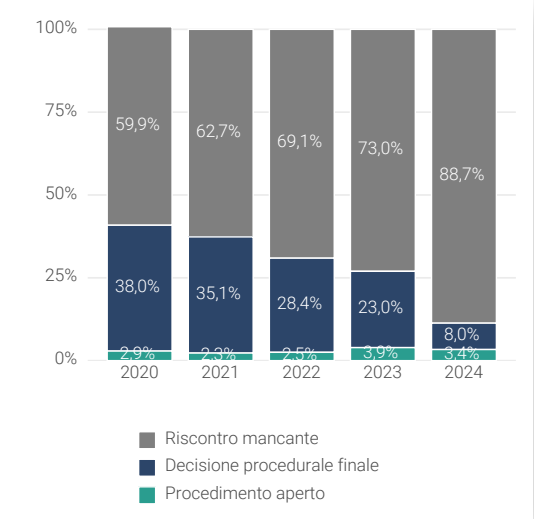

3.9 Finanziamento del terrorismo

Nel 2024 MROS ha ricevuto 106 comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo e/o per violazione della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate[39], ossia un numero pari allo 0,7 per cento di tutte le comunicazioni pervenute. La maggior parte di tali comunicazioni è inoltre connessa ad altri reati preliminari. Gli ulteriori indizi di reato più menzionati sono:

- l'appartenenza a organizzazioni criminali e terroristiche[40] (25 menzioni);
- la truffa[41] (9 menzioni);
- la violazione della legge sugli embarghi[42] (4 menzioni);
- la violazione della legge sugli stupefacenti[43] (3 menzioni);

[36] Art. 29*a* cpv. 1 LRD: le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter, 260^{quinquies} capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP. Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisioni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni.

[37] Art. 29*a* cpv. 2 LRD

[38] Cfr. Rapporto d'attività di MROS 2023, pag. 27 seg.

[39] Legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, RS 122; totalmente abrogata il 1° dicembre 2022.

[40] Art. 260ter CP

[41] Art. 146 CP

[42] Art. 9 cpv. 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); RS 946.231

[43] Art. 19 cpv. 2 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup); RS 812.121

- il reclutamento, l'addestramento e i viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo[44] (3 menzioni);
- l'amministrazione infedele (3 menzioni)[45].

Delle comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo, 76 sono state inviate da banche e 15 da fornitori di servizi di pagamento.

Nel 2024 gli elementi di sospetto più spesso menzionati dagli intermediari finanziari sono stati:
- articoli pubblicati dalla stampa (36 menzioni);
- monitoraggio delle transazioni (33 menzioni);
- informazioni di terzi (26 menzioni);
- transazioni in contanti (24 menzioni);
- sfondo economico non chiaro (19 menzioni).

Le 106 comunicazioni pervenute nel corso del 2024 hanno dato luogo, fino al 31 dicembre 2024, a dieci denunce presso le autorità di perseguimento penale.

3.10 Criminalità organizzata

Delle 15 141 comunicazioni di sospetto ricevute da MROS nel 2024, in 424 casi (2,8%) gli intermediari finanziari hanno indicato sospetti legami con organizzazioni criminali. Il 90,5 per cento di queste comunicazioni sono state inviate dal settore bancario. Gli elementi che hanno portato a una comunicazione di sospetto sono stati prevalentemente informazioni da parte dei media (28,5%) e/o un monitoraggio delle transazioni (17,2%, v. Tabella 3).

Oltre ai sospetti legami con un'organizzazione criminale, gli intermediari finanziari hanno menzionato spesso la truffa (42,9%) e/o la corruzione (8,5%) quali ulteriori possibili reati preliminari. Le 424 comunicazioni pervenute nell'anno in esame hanno generato 33 denunce presso le autorità di perseguimento penale competenti.

3.11 Comunicazioni di sospetto concernenti criptovalute

Nel 2024 sono state identificate 1799 comunicazioni di sospetto concernenti criptovalute («virtual asset» VA][46]; v. Figura 10). Tale categoria ha pertanto fatto registrare nuovamente un aumento rispetto all'anno precedente[47]. Quest'evoluzione pone MROS dinanzi a sfide crescenti: le criptovalute rendono infatti più difficile tracciare i flussi di denaro

Tabella 3: frequenza di ulteriori elementi di sospetto menzionati nelle comunicazioni per sospetti legami con un'organizzazione criminale

Elementi all'origine del sospetto (sono possibili più risposte; selezione in base alla frequenza)	Numero di menzioni	in % rispetto al totale delle comunicazioni
Mass media	121	28,5%
Monitoraggio delle transazioni	73	17,2%
Sfondo economico non chiaro	59	13,9%
Informazioni di terzi	54	12,7%
Transazioni in contanti	52	12,3%
Apertura di relazioni d'affari	36	8,5%
Informazioni delle autorità di perseguimento penale	34	8,0%
Conti di passaggio	34	8,0%
Informazioni da gruppi	29	6,8%
Revisione / vigilanza	20	4,7%

44 Art. 260sexies CP

45 Art. 158 n. 1 e 2 CP

46 Con l'introduzione dell'art. 4 cpv. 2 lett. a nell'ordinanza dell'11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro (RS 955.01) il 1° gennaio 2016 è stata inclusa per la prima volta in Svizzera la nozione di valuta virtuale in un atto normativo.

47 Al momento non è possibile determinare in che misura le transazioni con criptovalute costituiscano un elemento di sospetto nelle comunicazioni, dato che queste transazioni non sono identificabili in modo univoco. Le comunicazioni di sospetto in cui le VA svolgono un ruolo rilevante sono state quindi identificate tramite transazioni tra i conti menzionati nella comunicazione e quelli di intermediari finanziari svizzeri o esteri che svolgono attività di VASP oppure tramite un elenco di termini chiave. Pertanto si suppone che l'importanza delle criptovalute nelle comunicazioni di sospetto venga sottovalutata.

Figura 10: numero di comunicazioni concernenti criptovalute (VA)
2020-2024

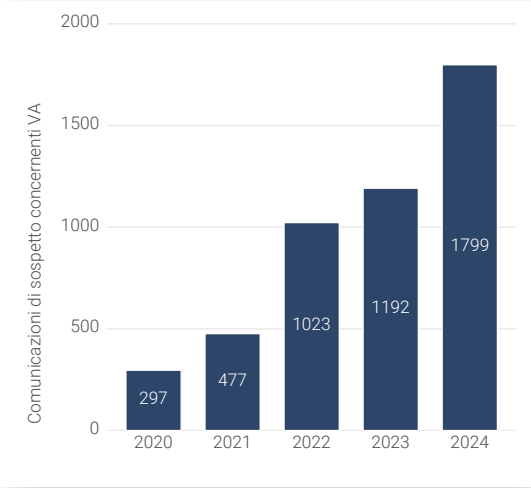

e, dunque, risalire all'origine dei valori patrimoniali, nonché identificare gli aventi economicamente diritto in modo univoco. Come esposto in modo approfondito nel rapporto NRA pubblicato nel primo trimestre 2024, le criptovalute comportano rischi elevati[48].

Dalla primavera 2024 MROS registra in una categoria a parte gli intermediari finanziari che, vista la loro attività principale, si considerano come VASP[49]. Questo permetterà di trarre conclusioni sull'atteggiamento in materia di comunicazione da parte di tale categoria di intermediari finanziari (v. Tabella 1). Fino al 31 dicembre 2024, 30 intermediari finanziari si sono registrati nella categoria VASP/FinTech in goAML.

3.12 Consegna di informazioni secondo l'articolo 11*a* LRD

Nel 2024 MROS ha inviato agli intermediari finanziari 1016 richieste di informazioni sulla base dell'articolo 11*a* LRD. Dal 2020 il numero di tali richieste è aumentato costantemente. Nel 2024, invece, MROS ha registrato un lieve calo, tornando al livello del 2021 (v. Figura 11). Delle 1016 richieste di informazioni MROS ha inviato la maggior parte delle richieste a cosiddetti intermediari terzi (40,7%, art. 11*a* cpv. 2 LRD[50]) che sono o erano coinvolti in una transazione o una relazione d'affari oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione. Una richiesta di informazioni su quattro è stata indirizzata agli intermediari finanziari delle segnalazioni di sospetto originarie (24,8%, art. 11*a* cpv. 1 LRD[51]).

Circa un terzo delle richieste di informazioni è stato invece inoltrato da MROS a un intermediario finanziario sulla base dell'analisi di informazioni fornite da un ufficio di comunicazione estero (34,5%, art. 11*a* cpv. 2bis LRD[52]). Dall'introduzione dell'articolo 11*a* capoverso 2bis LRD nel 2021, queste richieste hanno acquisito sempre maggiore importanza rispetto alle altre richieste ai sensi dell'articolo 11*a* LRD (+1,5% rispetto all'anno precedente).

48 National Risk Assessment (NRA) – Bericht Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets, gennaio 2024.

49 Nel marzo 2024 gli intermediari finanziari registrati in goAML sono stati pregati di comunicare a MROS se la loro attività principale rientra nella categoria dei VASP.

50 Art. 11*a* cpv. 2 LRD: se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

51 Art. 11*a* cpv. 1 LRD: se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

52 Art. 11*a* cpv. 2bis LRD: se dall'analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d'affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

Figura 11: richiesta di consegna di informazioni secondo l'articolo 11*a* LRD
2020-2024

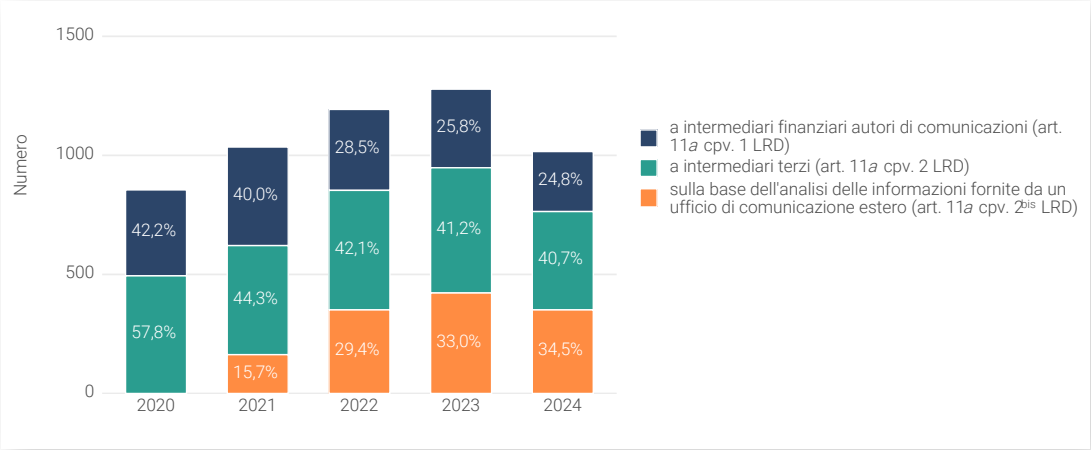

3.13 Notifiche di interruzione della relazione d'affari secondo l'articolo 9*b* LRD

Dal 1° gennaio 2023 gli intermediari finanziari possono interrompere una relazione d'affari 40 giorni feriali dopo averla comunicata a MROS, a condizione che non siano stati informati di una trasmissione delle informazioni a un'autorità di perseguimento penale secondo l'articolo 9*b* LRD[53]. Gli intermediari finanziari devono comunicare immediatamente l'interruzione della relazione d'affari a MROS[54].

Nel 2024 MROS ha ricevuto 7118 notifiche di interruzione di una relazione d'affari, quasi il triplo rispetto all'anno precedente (2023: 2669 notifiche). Il 4,3 per cento di esse riguardano comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento nel corso del 2024 (v. Figura 12).

Figura 12: stato delle comunicazioni di sospetto con notifica di interruzione della relazione d'affari,
2024

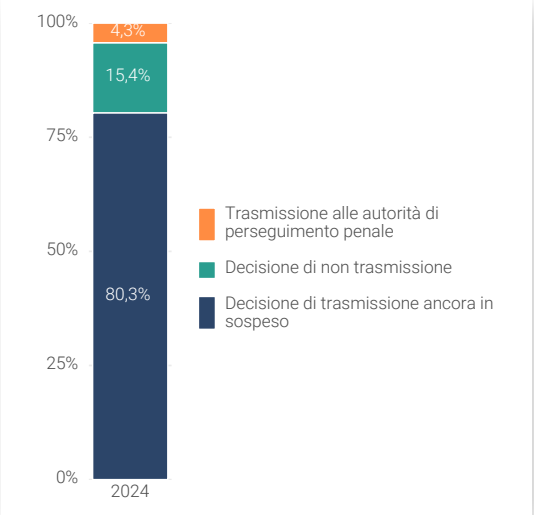

[53] Secondo l'art. 9*b* LRD gli intermediari finanziari possono interrompere una relazione d'affari comunicata secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD o l'art. 305ter cpv. 2 CP, a condizione che MROS non abbia notificato entro 40 giorni feriali all'intermediario finanziario di aver trasmesso le informazioni comunicate a un'autorità di perseguimento penale.

[54] Art. 9*b* cpv. 3 LRD

3.14 Scambio d'informazioni con altre FIU

Nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i relativi reati preliminari, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata, MROS e i suoi omologhi esteri, ossia le altre FIU, possono scambiarsi informazioni tramite assistenza amministrativa. Queste informazioni sono di grande importanza per l'attività di analisi di MROS, poiché la maggioranza delle comunicazioni di sospetto ricevute dagli intermediari finanziari svizzeri presenta legami con l'estero[55].

Se negli ultimi anni il numero delle richieste inviate da MROS a FIU estere era cresciuta, nell'anno in esame ha invece fatto registrare un lieve calo. Nel 2024 MROS ha inviato 239 richieste di informazioni a 56 omologhi esteri, pari a una riduzione del 14,0 per cento rispetto al 2023. Nel 2024 MROS ha ricevuto 780 richieste provenienti da 96 FIU estere. Di queste richieste MROS ne ha trattate 422, a cui si aggiungono 188 richieste ricevute l'anni precedenti.

Le FIU estere e MROS possono anche scambiarsi informazioni spontanee. Si tratta di uno scambio di informazioni senza precedente richiesta. Le informazioni possono essere trasmesse dall'estero, in quanto concernenti la Svizzera, oppure da MROS a una FIU estera. Nel 2024 MROS ha ricevuto 751 informazioni spontanee da 45 Paesi (2023: 726 da 53 Paesi). 189 sono invece le informazioni spontanee che ha inviato a 41 FIU estere (2023: 160 a 47 FIU estere).

3.15 Scambio d'informazioni con autorità nazionali

Secondo l'articolo 29 LRD, MROS scambia informazioni rilevanti anche con autorità svizzere, sia su richiesta sia spontaneamente. Si tratta di autorità di vigilanza o di altre autorità attive nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i relativi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo[56].

Nel 2024 MROS ha ricevuto da 35 autorità svizzere 447 richieste di informazioni su determinati conti bancari, persone o società (-35,8%; 2023: 696). Come negli anni precedenti, circa l'80 per cento di tutte le richieste proviene da autorità di polizia. In 358 casi, MROS ha trasmesso spontaneamente informazioni ad autorità di vigilanza o di altro tipo (+79,0%; 2023: 200). Nel 2024 sono inoltre pervenute a MROS 106 informazioni spontanee da parte di autorità nazionali (-12,3%; 2023: 119).

[55] Secondo National Risk Assessment (NRA) – Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, ottobre 2021.

[56] Non confluiscono in queste cifre le richieste di informazioni inviate da MROS ad altre autorità federali, cantonali o comunali nell'ambito delle sue analisi.

4 Tendenze

Il nuovo capitolo «Tendenze» del presente rapporto d'attività sostituisce quello delle «Tipologie» che da maggio 2025 saranno pubblicate sul sito di MROS (v. n. 2.5.2). Le tendenze offrono una visione olistica delle constatazioni effettuate da MROS in merito a selezionati ambiti tematici. Quest'anno l'attenzione è rivolta ai giochi in denaro in linea, alla pedopornografia, ai «virtual asset» e al divieto di Hamas.

4.1 Giochi in denaro in linea

In generale

La ricerca della fortuna e dei guadagni facili non è un fenomeno moderno o specifico di una cultura, ma un comportamento umano profondamente radicato che ancora oggi svolge un ruolo importante in tutto il mondo. Da millenni esercita il suo fascino sulle persone[57] e le cifre indicano che il mercato dei giochi in denaro, in linea e presso i casinò tradizionali, è in crescita.

Nel 2023 il mercato globale dei giochi in denaro è aumentato a circa 774 miliardi di dollari americani (ca. 691 miliardi di franchi), registrando un netto rialzo rispetto al 2006, quando la cifra d'affari si collocava ancora attorno ai 70 miliardi di dollari americani (ca. 62 miliardi di franchi)[58]. Un'evoluzione analoga la si osserva anche in Svizzera e tra il 2017 e il 2022 la cifra d'affari dell'intero settore svizzero del gioco in denaro è incrementata del 13 per cento, passando da circa 2,2 a circa 2,5 miliardi di franchi[59]. In Svizzera, circa sei persone su dieci hanno giocato almeno una volta nella vita per denaro[60]. Anche il mercato dei giochi in denaro in linea cresce in modo considerevole. Si stima che entro il 2039 la cifra d'affari globale salirà dai circa 85 miliardi di dollari americani del 2023 (ca. 76 miliardi di franchi) a circa 173 miliardi di dollari americani (ca. 155 miliardi di franchi)[61].

Molti Paesi mettono in correlazione il rapido incremento della cifra d'affari, realizzata soprattutto con le attività in linea, a un significativo aumento del rischio di riciclaggio di denaro. Gli Stati Uniti[62], per esempio, stanno riscontrando un accrescimento del rischio di riciclaggio di denaro in seguito alla presenza di un maggior numero di nuovi fornitori di piattaforme di gioco online. Anche la valutazione nazionale dei rischi stilata da Malta indica un notevole rischio nel settore del gioco in denaro in linea, in particolare per quanto riguarda fornitori potenzialmente criminali[63].

In considerazione dei crescenti rischi di riciclaggio di denaro osservati all'estero, è opportuno dare uno sguardo alla situazione in Svizzera.

Potenziale rischio di riciclaggio di denaro

In una casa da gioco il rischio di riciclaggio di denaro può manifestarsi in tutte le tre fasi del riciclaggio stesso (collocamento, stratificazione e integrazione).

- **Collocamento (preparazione al gioco in denaro):** le case da gioco cambiano denaro contante (moneta fiat) in assegni (moneta scritturale), oppure convertono tagli di banconote (smurfing). A livello dei giocatori è possibile effettuare il cambio in valute estere. Nei casinò tradizionali si gioca con gettoni, che il giocatore acquista, prima di giocare, direttamente al tavolo o alla cassa utilizzando spesso denaro contante. Per celare gli effettivi rapporti di proprietà, i giocatori possono avvalersi di prestanome.
- **Stratificazione (durante il gioco in denaro):** sempre più spesso i criminali ricorrono alle prestazioni finanziarie (p. es. depositi della clientela o traffico internazionale dei pagamenti) delle case da gioco. I criminali sono anche disposti a perdere una parte delle loro puntate pur di ottenere valori patrimoniali apparentemente legali.
- **Fase dell'integrazione:** per poter riciclare denaro su vasta scala tramite il gioco in denaro, i cri-

---

57 Sito Spielbanken Sachsen, contributo del 2 novembre 2022, Die Geschichte des Glücksspiels, ultima consultazione: 31 gennaio 2025

58 Rapporto del GAFI, Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector, 2009, pag. 9.

59 Rapporto della Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro, Marktanteile des legalen und des illegalen Geldspielangebots in der Schweiz, Internet- und Sekundärdaten-Analyse, aprile 2024, pag. 3.

60 Studio dell'Istituto svizzero per la ricerca sulle dipendenze e la salute, Gioco in denaro: comportamento e problematica in Svizzera nel 2022, Sintesi, Zurigo, ottobre 2024.

61 Global Strategic Business Report, Mobile Gambling Market Assessment and Investment Opportunities, settembre 2024.

62 The Department of the Treasury, 2024 National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA), pag. 81 segg.

63 National Coordinating Committee on Combating Money Laundering and Funding of Terrorism, Malta's National Risk Assessment 2023, pag. 115 segg.

minali mirano a gestire case da gioco soprattutto all'estero[64].

Situazione di rischio e quadro giuridico in Svizzera

I due rapporti sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera del 2015[65] e 2021[66] classificano il rischio di riciclaggio di denaro in relazione alle case da gioco come molto basso. Il rapporto del 2021 indica inoltre che è difficile quantificare il rischio associato alle case da gioco online svizzere, introdotte soltanto nel 2019.

Le severe condizioni per il rilascio di una concessione, necessaria per poter gestire una casa da gioco (casinò) in Svizzera, potrebbero essere un motivo del basso rischio di riciclaggio di denaro. A fine 2024, il Consiglio federale ha rilasciato per il periodo 2025-2044 dieci concessioni senza poste massime limitate per legge[67] e 12 con poste massime[68], per un totale di 22 concessioni[69]. Il rilascio delle concessioni soggiace a rigorosi criteri di verifica. Il richiedente e tutte le altre persone interessate devono godere di buona reputazione[70] e offrire tutte le garanzie per un'attività irreprensibile. Devono inoltre poter dimostrare di disporre di un piano di

Figura 13: Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Rilascio delle nuove concessioni: situazione delle case da gioco dal 2025; novembre 2023.

64 Primo National Risk Assessment (NRA) – Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, giugno 2015, pag. 85.

65 Primo National Risk Assessment (NRA) – Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, giugno 2015, pag. 5.

66 Secondo National Risk Assessment (NRA) – Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, ottobre 2021, pag. 45.

67 Concessione di tipo A

68 Concessione di tipo B

69 Comunicato stampa del Consiglio federale del 29 novembre 2023: «All'insegna della continuità: rilasciate le concessioni per le case da gioco».

70 Messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro, FF 2015 6849, in particolare 6900: un criterio importante in tale contesto è costituito dal modo in cui queste persone si sono comportate in passato sul mercato svizzero. Di conseguenza, una persona che in passato ha operato sul mercato svizzero dei giochi da casinò in linea senza esserne autorizzato o è stata oggetto – in Svizzera o all'estero – di una condanna passata in giudicato non soddisfa il criterio della buona reputazione ai sensi del nuovo diritto.

misure di sicurezza sufficiente per contrastare la criminalità e il riciclaggio di denaro[71].

Dal 1° gennaio 2019 la legge federale sui giochi in denaro offre ai concessionari attuali la possibilità di proporre i propri giochi anche online[72]. A tale scopo, hanno bisogno di un'estensione della loro concessione che deve essere accordata dal Consiglio federale. Una volta ottenuta tale estensione, prima di poter iniziare l'attività online un casinò deve ancora ottenere le necessarie autorizzazioni di gioco dalla CFCG[73]. Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, le case da gioco devono osservare gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. In Svizzera, sono dieci i richiedenti ad aver ottenuto una tale autorizzazione per il periodo a decorrere dal 2025[74].

Nel rilascio della concessione l'obiettivo consiste nell'individuare tempestivamente potenziali pecore nere tra i fornitori ed escluderli prima ancora che la concessione sia rilasciata. Durante l'esercizio dell'attività i fornitori, dal canto loro, sono tenuti a osservare le disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.[75] Pertanto, all'apertura di un conto giocatore per un gioco in denaro in linea, i fornitori devono rispettare gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD ed effettuare accertamenti se sul conto giocatore vengono eseguite transazioni[76]. Durante l'esercizio dell'attività l'attenzione è quindi rivolta al giocatore.

In Svizzera sono ammessi esclusivamente i fornitori che dispongono di una concessione svizzera. Sono pertanto vietati i fornitori provenienti dall'estero che propongono i loro giochi online senza disporre di una concessione svizzera. La CFCG blocca questi siti Internet e pubblica i nominativi sul relativo elenco[77].

Atteggiamento in materia di comunicazione in Svizzera

Il numero delle comunicazioni di sospetto provenienti dalle case da gioco svizzere è costantemente basso da oltre un decennio. Tra il 2014 e il 2024 le case da gioco (casinò) hanno inviato in media lo 0,5 per cento di tutte le comunicazioni di sospetto. Nel 2024 tale valore si è collocato allo 0,3 per cento, ossia 47 delle 15 141 comunicazioni di sospetto (v. Tabella 1).

Nelle comunicazioni di sospetto pervenute nel 2024 sono stati perlopiù determinanti gli accertamenti approfonditi effettuati in relazione all'origine dei valori patrimoniali utilizzati per giocare. È stato ad esempio osservato che giocatori si recavano in casinò tradizionali dove acquistavano gettoni con denaro potenzialmente incriminato, facevano solo poche puntate prima di farsi nuovamente convertire i gettoni e lasciare il casinò.

Altre comunicazioni di sospetto sono giunte a seguito di accertamenti riguardanti la protezione dei giocatori. I giocatori devono ad esempio essere protetti dal perdere il controllo sul gioco in denaro ed essere trattenuti dal continuare a giocare per impedire loro di accumulare perdite finanziarie. Le case da gioco sono pertanto tenute a escludere dal gioco una persona se sanno o presumono che è oberata di debiti oppure non è in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari[78]. Nel verificare i requisiti per il blocco, è possibile ad esempio constatare che il giocatore non è in grado di dimostrare in modo plausibile né l'ammontare dei fondi utilizzati per il gioco né la loro provenienza. Tali circostanze inducono le case da gioco a procedere ad ulteriori accertamenti e, se del caso, a segnalare il caso al MROS.

71 Art. 8 della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51)

72 Art. 9 LGD

73 Commissione federale delle case da gioco (CFCG): Case da gioco online, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

74 Commissione federale delle case da gioco (CFCG): Case da gioco online, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

75 Art. 67 ss. LGD nonché Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG), RS 955.021.

76 Art. 52 in combinato disposto con art. 47 dell'ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511). Da segnalare sono anche le ulteriori disposizioni legislative in materia di lotta al riciclaggio di denaro, in particolare il divieto per le case da gioco di rilasciare attestati di vincita (art. 70 LGD) e le ulteriori prescrizioni relative agli assegni e ai depositi (art. 69 LGD).

77 Commissione federale delle case da gioco (CFCG): Giochi online non autorizzati, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

78 Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Gioco d'azzardo, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

L'impiego di criptovalute è un tema importante nei casinò esteri, mentre finora non ha avuto alcuna rilevanza nelle case da gioco svizzere. In Svizzera, le criptovalute sono attualmente vietate come mezzo di pagamento[79].

Le informazioni risultanti dal perseguimento penale mostrano un quadro omogeneo riguardo al numero di comunicazioni: sono poche le sentenze pronunciate in relazione a casi di riciclaggio di denaro in casinò svizzeri e queste riguardano prevalentemente importi esigui. Il 21 luglio 2023 il pubblico ministero di Zugo ha condannato mediante decreto d'accusa il titolare di un conto giocatore (X) al versamento di una pena pecuniaria secondo l'articolo 305bis capoverso 1 CP. Dalla sentenza risulta che X era a conoscenza del fatto che il suo conto giocatore veniva utilizzato da altre persone per giocare in un casinò online. Un'altra persona (Y) aveva colto l'occasione e utilizzato il conto di X per giocare con denaro che si era precedentemente procurata in modo illegale. Y si era infatti procacciata i dati bancari di una terza persona (Z) per versare denaro dal conto di Z al conto giocatore di X. Una volta ricevute sul suo conto le vincite realizzate da Y, X le prelevava in contanti e consegnava a Y.

Nel complesso è possibile affermare che in Svizzera il riciclaggio di denaro legato alle case da gioco viene contrastato a più livelli: con l'obbligo, per i fornitori, di richiedere la concessione e di applicare, nei confronti dei giocatori, le misure previste dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro, che sono più severe rispetto a quelle estere. Inoltre, le case da gioco in linea estere non autorizzate vengono bloccate e inserite nel relativo elenco disponibile online. Questo significa che il dispositivo di difesa della Svizzera funziona, motivo per cui MROS riceve poche segnalazioni relative ai giochi in denaro in linea.

4.2 Pedopornografia e «virtual asset»

Ogni anno la statistica criminale di polizia (SCP) rileva le cifre relative alla pornografia illegale. Da questa statistica non è possibile dedurre il numero di reati riguardanti esplicitamente la pedopornografia, ma ogni anno le cifre relative alla pornografia illegale secondo l'articolo 197 CP fanno registrare deplorevoli record[80]. Anche se le autorità di perseguimento penale hanno ottenuto alcuni successi nei confronti degli ambienti della pornografia[81], il perseguimento penale in questo ambito è complesso[82]. A fronte dell'interconnessione digitale, vittime e sfruttatori raramente si trovano nello stesso Paese. Una condizione che emerge in modo chiaro anche nella statistica criminale[83], poiché anche se l'abuso avviene a livello locale, le immagini e i video vengono divulgati e consumati in tutto il mondo. Nel 2023 in Svizzera sono stati registrati 2967 reati correlati alla pornografia[84], di cui l'85,4 per cento compiuto online[85].

La pedopornografia è punibile secondo l'articolo 197 CP. Se sussiste la fattispecie di cui all'articolo 197 capoverso 4 CP[86], si rischia una pena detentiva fino a cinque anni. Si tratta pertanto di un crimine e di un reato preliminare al riciclaggio di denaro[87].

Considerato che il reato di pedopornografia viene prevalentemente commesso online e che per i relativi contenuti sono effettuati regolarmente pa-

79 National Risk Assessment (NRA) – Bericht Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets, gennaio 2024, pag. 39.

80 Ufficio federale di statistica (UST), Codice penale (CP): Reati e persone imputate 2009-2023.

81 SRF News: Ermittlungen in Deutschland – Grosse Kinderpornografie-Plattform abgeschaltet, ultima consultazione: 31 gennaio 2025; Blick: Koordinierte Aktion im Tessin – Zwölf Menschen wegen illegaler Pornografie festgenommen, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

82 Neue Zürcher Zeitung (NZZ): Kinderporno-Flut: Ermittler aus Zürich sagt, es werde immer schlimmer, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

83 UST, Statistica criminale di polizia (SCP) – Rapporto annuale 2023 dei reati registrati dalla polizia

84 UST, Statistica criminale di polizia (SCP) – Rapporto annuale 2023 dei reati registrati dalla polizia, pag. 9.

85 UST, Statistica criminale di polizia (SCP) –Rapporto annuale 2023 dei reati registrati dalla polizia, pag. 62.

86 Secondo l'art. 197 cpv. 4 secondo periodo CP, chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, altri oggetti o rappresentazioni pornografici, vertenti su atti sessuali reali con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

87 Sono considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro i crimini, ossia i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni (cfr. art. 305bis n. 1 in combinato disposto con art. 10 cpv. 2 CP).

gamenti, è ancora più sorprendente che nel 2024 MROS non abbia ricevuto una sola comunicazione di sospetto riguardante casi di pedopornografia. Per contro, ha ricevuto 70 informazioni spontanee da FIU estere. In alcuni casi queste informazioni spontanee hanno consentito di effettuare collegamenti con comunicazioni di sospetto pervenute a MROS da intermediari finanziari che non avevano potuto identificare in modo univoco il reato preliminare.

Le FIU estere hanno comunicato a MROS potenziali autori. Nella maggior parte dei casi, per inviare piccoli importi a controparti oppure a conti e «wallet» situati all'estero, gli autori hanno utilizzato «wallet» di criptovalute e altri metodi di pagamento apparentemente anonimi. Queste constatazioni coincidono con i risultati dello studio condotto dall'organizzazione internazionale senza scopo di lucro Internet Watch Foundation (IWF). IWF riferisce che per il pagamento di materiale di abuso sessuale su minori («child sexual abuse material», CSAM) vengono prevalentemente utilizzate criptovalute, carte di credito e «money transmitter»[88]. Gli intermediari finanziari esteri che hanno trasmesso le informazioni hanno potuto mostrare, per ogni caso, una chiara connessione dei «wallet», conti o potenziali autori, con il reato. Gli indirizzi di domicilio degli autori sono sparsi in tutta la Svizzera, senza un'area geografica prevalente. Per contro le vittime si trovano perlopiù in Asia, Europa orientale e Sud America.

Né la pedopornografia né le soluzioni di pagamento virtuali sono fenomeni nuovi. Tuttavia vi è una discrepanza tra l'assenza di comunicazioni da parte di intermediari finanziari svizzeri e le informazioni spontanee che giungono con regolarità dall'estero. MROS si sta pertanto impegnando per colmare tale lacuna. Dal 2024 partecipa, in qualità di membro, al gruppo di lavoro «Sexual child abuse» del progetto «Europol financial intelligence public private partnership» (EFIPPP). MROS utilizza le conoscenze acquisite per sensibilizzare gli intermediari finanziari (p. es. la Guida FIAHT, v. n. 2.5.1)[89].

Per quanto possibile, gli intermediari finanziari sono tenuti a inoltrare una comunicazione di sospetto, indicando il presunto reato preliminare, non appena rilevano un indicatore. Soltanto così è possibile garantire che MROS possa analizzare la comunicazione in modo corretto e mirato, anche senza informazioni aggiuntive provenienti dall'estero, e trasmetterla successivamente alle autorità di perseguimento penale.

4.3 Divieto di Hamas

Già oggi la LRD impone agli intermediari finanziari e ai commercianti l'obbligo di comunicare a MROS i sospetti di finanziamento del terrorismo. Questo, in particolare se sanno o hanno il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari sono in relazione con un reato punibile ai sensi dell'articolo 260ter CP (Organizzazioni criminali e terroristiche)[90], sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica[91], o servono al finanziamento del terrorismo[92].

Per gli intermediari finanziari, una delle sfide consiste nel riuscire a individuare attività legate al finanziamento del terrorismo. Questo perché spesso si tratta di fondi «puliti», quindi non incriminati. Diversamente dai casi di sospetto riciclaggio di denaro, l'intermediario finanziario non deve verificare se i valori patrimoniali provengono da un reato preliminare rilevante in materia di riciclaggio di denaro, ma deve appurare se tali valori possono in futuro eventualmente servire a finanziare il terrorismo. Ovviamente ciò è difficile da individuare, soprattutto nelle situazioni in cui i valori patrimoniali sono versati a favore di persone od organizzazioni che non presentano un legame diretto con organizzazioni terroristiche note e la cui attività finora non è stata classificata come terroristica. È pertanto più difficile individuare e contrastare ex ante il finanziamento del terrorismo anziché altri fenomeni per i quali ci si

88 Internet Watch Foundation, The Annual Report 2022, pag. 85.
89 P. es. anche nella Guida FIAHT pubblicata da MROS contenente gli indicatori utilizzati per individuare la pedopornografia: Financial Intelligence against Human Trafficking, Guide, pag. 15, 19 segg.
90 Cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LRD
91 Cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a n. 3 LRD
92 Cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a n. 4 LRD

basa su una fattispecie precedente, come avviene nel caso del riciclaggio di denaro. A ciò si aggiunge il fatto che nel finanziamento del terrorismo spesso si tratta di importi esigui (donazioni di numerose persone) che non vengono intercettati dal sistema (automatizzato) di monitoraggio delle transazioni degli intermediari finanziari e quindi non danno origine ad accertamenti approfonditi[93].

Nella seduta del 4 settembre 2024 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate[94]. Nel dicembre 2024 l'Assemblea federale ha deciso di approvare la legge federale[95]. Il Consiglio federale ne fisserà l'entrata in vigore dopo la scadenza del termine referendario (19 aprile 2025). Inoltre, il Consiglio federale è stato incaricato di vietare anche gli Hezbollah. Per gli intermediari finanziari il divieto crea maggiore certezza del diritto, poiché non devono più valutare autonomamente se le organizzazioni in questione sono da considerare terroristiche. Classificando un gruppo quale organizzazione terroristica viene fatta chiarezza anche per MROS, in quanto si stabilisce in modo univoco che sussiste un reato preliminare al riciclaggio di denaro[96]. Questo costituisce la base per lo scambio di informazioni con le autorità partner estere. Se il numero delle comunicazioni di sospetto in relazione al finanziamento del terrorismo aumenterà, si disporrà anche di maggiori informazioni da poter condividere con i partner esteri tramite il canale dell'assistenza amministrativa internazionale, contribuendo così a rendere più efficace il perseguimento penale.

Dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, MROS ha ricevuto una quarantina di comunicazioni di sospetto legate al potenziale finanziamento di Hamas. Nell'ambito di queste comunicazioni MROS ha rilevato rischi in relazione alle associazioni e fondazioni che sostengono, a priori, progetti umanitari. A seguito delle dichiarazioni pubbliche pro Hamas rilasciate da alcuni membri di queste istituzioni, MROS ha deciso di analizzare in modo approfondito i finanziamenti effettuati da queste persone e i fondi in uscita. Anche le dichiarazioni pubbliche pro Hamas di alcuni privati che ricevono donazioni e ritirano il denaro in contanti hanno indotto MROS ad analizzare in modo approfondito diversi casi. Per quanto riguarda le criptovalute, alcuni intermediari finanziari attivi in questo settore hanno svolto analisi delle transazioni sulla «blockchain». Alcuni legami, spesso indiretti, con «wallet sospetti» hanno spinto gli intermediari finanziari a inviare comunicazioni di sospetto.

MROS mira ad avere una panoramica dei potenziali finanziamenti di Hamas provenienti dalla Svizzera. I casi in cui il sospetto di finanziamento di un'organizzazione terroristica risulta fondato vengono trasmessi al Ministero pubblico della Confederazione.

In sintesi, l'entrata in vigore della legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate crea certezza del diritto in merito alla classificazione di Hamas quale associazione terroristica. MROS analizza costantemente l'evoluzione concernente le comunicazioni pervenute correlate ad Hamas. Inoltre ha constatato che associazioni e fondazioni che sostengono finanziariamente progetti umanitari rappresentano un potenziale rischio per il finanziamento del terrorismo (cfr. lettera di sensibilizzazione corredata di tipologie inviata agli intermediari finanziari)[97].

[93] Secondo National Risk Assessment (NRA) – Secondo rapporto nazionale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, ottobre 2021, pag. 48.

[94] Comunicato stampa del Consiglio federale del 4 settembre 2024, «Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge federale che vieta Hamas».

[95] Testo della votazione finale del 20 dicembre 2024, FF 2025 21

[96] Sono considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro i crimini, ossia i reati per i quali è comminata una pena detentiva superiore a tre anni.

[97] «Alert» del 3 novembre 2023 e «addendum» del 5 dicembre 2023. L'«alert» è stata stilata in base a pubblicazioni del GAFI, informazioni di FIU estere e dati di MROS; è consultabile al seguente link: Pubblicazioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

5 La prassi di MROS

5.1 Comunicazione immediata vs. profondità degli accertamenti – Parere di MROS

Negli ultimi due anni MROS ha osservato che vi sono lacune e differenze qualitative riguardo al contenuto delle comunicazioni di sospetto. Accade infatti che gli intermediari finanziari inoltrino fatti che sono stati chiariti in modo solo superficiale o carente o che MROS non sia in grado di desumere se sono stati effettuati accertamenti particolari ai sensi dell'articolo 6 LRD e quindi se gli elementi di sospetto sono stati effettivamente presi in considerazione. Nel suo rapporto d'attività del 2023, MROS aveva già fatto riferimento a questa tendenza, imputandola alla pressione generale sui costi. Gli intermediari finanziari, dal canto loro, sostengono che la pressione cui sono sottoposti affinché inviino il più rapidamente possibile le comunicazioni di sospetto stia diventando sempre più incalzante. Ritengono che le autorità abbiano rafforzato la nozione di «immediatezza» che definisce la rapidità con cui una comunicazione vada presentata a MROS. Il timore degli intermediari finanziari e dei loro collaboratori di andare incontro a un procedimento penale non fa altro che aumentare sensibilmente questa pressione.

MROS può pronunciarsi su tale affermazione soltanto nella misura in cui riguardi il suo settore di competenza operativo prioritario in materia di comunicazione. Il dispositivo antiriciclaggio svizzero prevede che l'intermediario finanziario svolga i primi chiarimenti essenziali riguardo a valori patrimoniali e transazioni di possibile natura illecita. Il legislatore si è pronunciato chiaramente a favore di un approccio basato su comunicazioni di qualità. Per contro, nel diritto svizzero si è rinunciato finora volutamente alle cosiddette «comunicazioni basate su soglie», che presuppongono ad esempio una determinata somma oggetto della transazione o altri parametri quantitativi. All'interno della LRD gli obblighi di diligenza sono strutturati a cascata e in modo ricorrente. Il punto di partenza è costituito dagli articoli 3-5 LRD che prevedono l'obbligo di identificazione della controparte, dell'accertamento dell'avente economicamente diritto e il rinnovo periodico di tali obblighi. Gli obblighi di diligenza particolari sanciti dall'articolo 6 LRD prevedono la verifica, basata sui rischi, delle circostanze e dello scopo di transazioni e relazioni d'affari. Gli intermediari finanziari devono esaminare e chiarire in modo ineccepibile gli indizi e gli elementi di sospetto. Soltanto laddove vi sia un sospetto fondato e tali chiarimenti non sortiscano alcun effetto o non permettano di fugare gli elementi di sospetto, gli intermediari sono tenuti a effettuare una comunicazione di sospetto a MROS ai sensi dell'articolo 9 LRD. Questa procedura di verifica richiede che l'intermediario finanziario si prenda tutto il tempo necessario per condurre accuratamente gli accertamenti necessari. Il tempo richiesto varia a seconda del rischio, dei fatti e della complessità della relazione d'affari. L'intermediario finanziario necessita di un certo margine di manovra nella scelta dei tipi di accertamenti da svolgere e del lasso di tempo necessario. Non è pertanto possibile stabilire a priori un periodo esatto e ragionevole di tempo per svolgere questi accertamenti: dipende sempre dal caso concreto. Lo scopo degli accertamenti deve essere tuttavia quello di consentire all'intermediario finanziario di esaminare a fondo i fatti e di formarsi un'opinione chiara.

Per poter essere elaborate e trattate da MROS in modo consono, le comunicazioni di sospetto e gli accertamenti a esse collegati devono presentare una determinata qualità in termini di contenuto. I fatti poco chiari o non chiariti rendono infatti più complicato o impossibile effettuare un'analisi. Per giunta, bloccano il sistema d'informazione, impegnando inutilmente risorse di MROS. Nel complesso, si ripercuotono quindi negativamente sull'efficienza del trattamento delle segnalazioni, contribuendo complessivamente a indebolire il dispositivo antiriciclaggio.

Sin dall'introduzione dell'approccio basato sui rischi, MROS si sta allontanando dall'approccio tradizionale, che prevede di trasmettere una denuncia alle autorità di perseguimento penale ogni qual volta riceve una segnalazione, e sta assumendo un atteggiamento più attivo, improntato all'«intelligence» e alla creazione di collegamenti tra le informazioni disponibili. Al centro del lavoro di analisi non vi è più la comunicazione di sospetto in quanto tale, ma le informazioni in essa contenute[98]. La base è costituita da fatti fondati e accertati nel modo più

[98] Cfr. Rapporto d'attività di MROS 2023, n. 2.3

completo possibile. Questi fattori hanno un impatto maggiore sull'efficacia rispetto al fattore tempo. L'immediatezza non deve quindi andare a scapito della profondità degli accertamenti.

Oltre alla sufficiente profondità degli accertamenti, anche la completezza della comunicazione di sospetto gioca un ruolo fondamentale. MROS continua a ricevere numerose segnalazioni con dati insufficienti o incompleti, segnalazioni che è costretto a respingere e a rinviare agli intermediari finanziari affinché possano migliorarle, laddove il personale di MROS sia impossibilitato a correggerle manualmente. Ne deriva anche in questo caso un dispendio inutile di risorse dell'Ufficio di comunicazione[99]. Un respingimento implica che la segnalazione non possa essere elaborata. MROS invia pertanto agli intermediari finanziari una conferma di ricezione secondo l'articolo 4 OURD soltanto dopo aver ricevuto la segnalazione completa e corretta.

La profondità degli accertamenti e una documentazione completa e strutturata sono decisive per poter trattare efficacemente le comunicazioni di sospetto e per fornire sostegno alle autorità di perseguimento penale nella lotta al riciclaggio di denaro.

5.2 Spiegazione dell'articolo 11*a* LRD – motivazione delle richieste d'informazioni

In virtù dell'articolo 11*a* LRD, MROS ha la possibilità di richiedere informazioni presso gli intermediari finanziari, se dall'analisi delle comunicazioni ricevute conformemente all'articolo 9 LRD o all'articolo 305ter capoverso 2 CP oppure di informazioni fornite da uffici di comunicazione esteri risulta che gli intermediari finanziari interessati sono o sono stati coinvolti nei fatti con transazioni o relazioni d'affari. Le richieste d'informazioni agli intermediari finanziari mirano, da un lato, a collocare le comunicazioni di sospetto in un contesto più ampio e, dall'altro, a fornire agli omologhi esteri le informazioni necessarie per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (cfr. Rapporto d'attività di MROS 2023, n. 6.1). La possibilità di richiedere informazioni rappresenta uno dei più importanti strumenti a disposizione di MROS per contrastare in modo efficace il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Con l'inoltro di comunicazioni di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP oppure di informazioni da parte di omologhi esteri, MROS riceve numerose informazioni personali e finanziarie, in parte degne di particolare protezione. MROS è tenuto a rispettare i requisiti di legge in materia di protezione dei dati. Ciò riguarda in particolare anche la comunicazione delle informazioni che vengono utilizzate e rese note nel redigere una richiesta d'informazioni agli intermediari finanziari secondo l'articolo 11*a* LRD.

Il quadro giuridico svizzero prevede in linea di massima diverse disposizioni legali, dalle forme diverse, per garantire la protezione dei dati e, in particolare, delle informazioni contenute nelle comunicazioni di sospetto. La norma prevalente è costituita dall'articolo 320 CP che disciplina la violazione del segreto d'ufficio. Inoltre, la LRD statuisce agli articoli 9 e 10*a* LRD che le comunicazioni di sospetto inviate a fedpol vanno trattate in modo rigorosamente confidenziale o che gli intermediari finanziari devono mantenere il segreto sulle transazioni sospette per non compromettere eventuali indagini.

La LRD non autorizza a fornire agli intermediari finanziari ulteriori spiegazioni in merito alla richiesta d'informazioni. MROS non può pertanto, ad esempio, rendere noto né su quali indizi di reato si basa la sua analisi né la relazione tra cliente e comunicazione di sospetto. In questo modo s'intende anche impedire agli intermediari finanziari di effettuare una selezione delle informazioni richieste, soprattutto in considerazione dell'obbligo di consegnare a MROS tutte le informazioni richieste (cfr. Rapporto d'attività di MROS 2023, n. 6.1).

Nella prassi, MROS non motiva pertanto le proprie richieste d'informazioni agli intermediari finanziari. A essere richieste e rese note sono soltanto le informazioni relative alla relazione d'affari che consentono all'intermediario finanziario d'identificare la relazione d'affari o il ri-

[99] Cfr. Rapporto d'attività di MROS 2023, cap. 3

spettivo titolare. Tali informazioni comprendono ad esempio il numero di conto, l'IBAN o il nome.

La richiesta di MROS non fornisce invece alcuna motivazione sul perché le informazioni vengano richieste e sul loro contesto. Fornire una motivazione potrebbe infatti far sì che l'intermediario finanziario venga a conoscenza dei dettagli di un'analisi in corso presso MROS, creando così un rischio di collusione e inquinamento delle prove. Nel momento stesso in cui invia la richiesta d'informazioni secondo l'articolo 11*a* capoversi 2 e 2bis LRD, MROS rivela già implicitamente che sta effettuando analisi riguardanti il cliente di un intermediario finanziario. Gli intermediari finanziari possono quindi presumere che sia stata ricevuta una comunicazione di sospetto o una richiesta estera in merito a questa persona. Infine, MROS non può condividere alcuna informazione con gli intermediari finanziari, in quanto ciò potrebbe costituire una violazione del segreto d'ufficio.

5.3 Obbligo di comunicazione vs. diritto di comunicazione

Il sistema svizzero di comunicazione dei sospetti prevede la coesistenza del diritto di comunicazione secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP e dell'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD. Il diritto di comunicazione, in vigore dal 1° agosto 1994, era stato istituito come giustificazione legale per gli intermediari finanziari, affinché non si esponessero al rischio di violazione del segreto professionale. Con l'introduzione della LRD, avvenuta il 1° aprile 1998, è stata creata una base giuridica anche per l'obbligo di comunicazione.

Già con l'introduzione della LRD ci si era interrogati sulla necessità di disporre, oltre che di un obbligo anche di un diritto di comunicazione. Un interrogativo che è nuovamente sorto in occasione del «progetto SFI»[100] e dell'introduzione dell'articolo 9 capoverso 1^{quater} LRD, con il quale è stato definito e sancito nella legge il sospetto fondato quale elemento all'origine dell'obbligo di comunicazione. Il Consiglio federale aveva proposto di sopprimere il diritto di comunicazione a favore dell'obbligo di comunicazione, indicando, nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione[101], che non vi è più un campo d'applicazione per il diritto di comunicazione secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP. Affermava che, alla luce della giurisprudenza, la fattispecie sottesa al diritto di comunicazione ricade già ampiamente sotto l'obbligo di comunicare dell'articolo 9 LRD e che le conseguenze di una comunicazione effettuata in base all'articolo 9 LRD e di una inoltrata in base all'articolo 305ter capoverso 2 CP sono identiche, ossia i valori patrimoniali non vengono bloccati automaticamente. Infine, sosteneva che anche nei casi in cui MROS trasmette una denuncia alle autorità di perseguimento penale, le conseguenze sono uguali per entrambe le modalità di comunicazione: i valori patrimoniali affidati vengono bloccati per cinque giorni.

Nella procedura di consultazione concernente il «progetto SFI» il settore ha criticato duramente la soppressione del diritto di comunicazione, esprimendo il timore che tale abrogazione potesse esporre i collaboratori degli intermediari finanziari a un maggiore rischio di punibilità per violazione del segreto bancario[102]. A tal proposito occorre obiettare che non soltanto l'articolo 305ter capoverso 2 CP, ma anche l'articolo 11 LRD costituisce un motivo giustificativo sufficiente. A fronte delle critiche, si è deciso di rinunciare alla soppressione del diritto di comunicazione. Secondo il messaggio il diritto di comunicazione è considerato uno strumento sussidiario all'obbligo di comunicazione. Anche nell'esercizio del diritto di comunicazione l'intermediario finanziario è tenuto a effettuare i chiarimenti previsti dagli obblighi di diligenza particolari secondo l'articolo 6 capoverso 2 LRD. Il diritto di comunicazione non può essere utilizzato per segnalare casi a MROS senza aver dapprima effettuato i necessari accertamenti. Il Consiglio federale riteneva che, con la nuova formulazione nell'articolo 9 capoverso 1^{quater} LRD e la relativa ampia interpretazione di sospetto fondato, le comunicazioni inoltrate sulla base del di-

[100] RU 2021 656, cfr. anche il messaggio del 26 giugno 2019 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2019 4539, in particolare 4564 segg.

[101] Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo – Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione.

[102] Cfr. Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (legge sul riciclaggio di denaro) del 26 giugno 2019, n. 8.1.1

ritto di comunicazione sarebbero diminuite a favore di quelle fondate sull'obbligo di comunicazione[103].

Dalla statistica (v. n. 3.4) si evince che il numero delle comunicazioni basate sul diritto di comunicazione è diminuito in modo significativo nel 2023 e in misura lieve anche nel 2024. L'interrogativo è più attuale che mai: la coesistenza del diritto e dell'obbligo di comunicazione è ancora giustificata?

Nella sua analisi MROS non fa alcuna distinzione tra le comunicazioni ricevute in base al diritto di comunicazione e quelle ricevute in base all'obbligo di comunicazione. In alcuni casi, è tuttavia stato osservato che per le segnalazioni basate sul diritto di comunicazione gli intermediari finanziari effettuano chiarimenti meno approfonditi e inviano informazioni non sufficientemente rilevanti per confermare un sospetto. MROS rammenta che l'esercizio di un diritto di comunicazione non esonera dall'osservanza degli obblighi di diligenza.

5.4 Definizione del termine «autorità di perseguimento penale»

Secondo l'articolo 23 capoverso 4 LRD, se dopo aver analizzato una o più comunicazioni MROS ha un sospetto fondato, denuncia il fatto alla competente autorità di perseguimento penale. In base alla prassi, MROS trasmette le denunce ai pubblici ministeri cantonali e all'MPC. Altre autorità qualificate come autorità di perseguimento penale sono la Polizia giudiziaria federale, le polizie cantonali o le autorità che dispongono di un proprio servizio di diritto penale e che contrastano altresì i reati preliminari ai sensi della LRD. Secondo l'attuale prassi di MROS, a queste altre autorità di perseguimento penale vengono trasmesse informazioni soltanto quali informazioni spontanee nell'ambito dell'assistenza amministrativa. Si tratta pertanto di stabilire se, in determinati casi, oltre alle informazioni spontanee MROS possa anche trasmettere denunce a queste autorità di perseguimento penale.

Nell'articolo 12 del Codice di procedura penale (CPP)[104] oltre al pubblico ministero sono elencate anche la polizia e le autorità penali delle contravvenzioni quali autorità di perseguimento penale. Mentre queste ultime non sono attive nella lotta contro il riciclaggio di denaro o i relativi reati preliminari, la situazione è ben diversa per la polizia, che può anche avviare indagini autonomamente, agendo di propria iniziativa o su denuncia (art. 15 cpv. 2 CPP).

L'organizzazione delle autorità penali è disciplinata nella legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP)[105]. Ai sensi dell'articolo 2 LOAP le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono la polizia e il Ministero pubblico della Confederazione. L'articolo 4 LOAP definisce quali autorità di polizia (a) la Polizia giudiziaria federale, (b) altre unità dell'Ufficio federale di polizia, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell'ambito del perseguimento penale, (c) altre autorità federali, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell'ambito del perseguimento penale e (d) le forze di polizia cantonali che adempiono compiti nell'ambito del perseguimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confederazione. Nell'ambito del diritto penale amministrativo diversi uffici federali sono competenti per il perseguimento di reati, tra cui anche crimini che rappresentano reati preliminari al riciclaggio di denaro.

La cerchia di autorità alle quali MROS può trasmettere denunce secondo l'articolo 23 LRD è pertanto molto più vasta e non si limita ai pubblici ministeri cantonali e all'MPC. MROS si riserva quindi il diritto di trasmettere, in futuro, anche denunce alla polizia o alle autorità penali amministrative. Tuttavia, MROS consulterà prima le autorità interessate. L'autorità interessata deve considerare che una denuncia comporta un blocco dei valori patrimoniali. Se l'autorità intende mantenere il blocco dei beni deve emanare una decisione entro cinque giorni feriali (art. 10 cpv. 2 LRD).

[103] Messaggio del 26 giugno concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2019 4539, in particolare 4567
[104] RS 312.0
[105] Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71)

6 Cooperazione internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro

6.1 Gruppo Egmont

Nel 2024 il Gruppo Egmont[106], una rete internazionale di FIU, ha eseguito diverse attività importanti volte a rafforzare la lotta internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

A fine gennaio 2024 si è svolta a St. Julian, a Malta, la 24ª edizione degli incontri annuali dei gruppi di lavoro e dei gruppi regionali. Vi hanno partecipato più di 400 delegati di FIU nonché partner e osservatori[107] internazionali. Gli incontri erano incentrati sull'attuazione della strategia 2022-2027 e sull'individuazione di possibilità di sostegno nell'ambito della formazione e dell'infrastruttura tecnica delle FIU. Tra le altre questioni centrali affrontate si annoverano le nuove tecnologie utilizzate dai criminali e il potenziamento dello scambio di informazioni tra FIU[108].

Dal 2 al 7 giugno 2024 la FIU francese Tracfin ha ospitato a Parigi la 30ª assemblea plenaria annuale del Gruppo Egmont. Vi hanno partecipato quasi 400 rappresentanti di FIU nonché osservatori. Gli oratori di alto livello, tra cui il ministro francese dell'economia Bruno Le Maire e l'allora presidente del GAFI T. Raja Kumar di Singapore, hanno dato il via ai dibattiti. L'assemblea era imperniata intorno al tema principale «The next generation FIU». Le FIU saranno chiamate ad affrontare non solo sfide tecnologiche e personali (v. n. 2.4). Il fatto che le reti criminali collaborino sempre meglio e sempre più spesso, che si servano delle nuove tecnologie e che dispongano, in genere, di maggiori risorse e migliori strumenti informatici rispetto ad alcune FIU costituisce infatti una sfida crescente per il Gruppo Egmont[109].

Per rafforzare la cooperazione internazionale, nei prossimi due anni MROS parteciperà ancora più intensamente ai lavori del Gruppo Egmont. La responsabile supplente di MROS nonché capo del settore Questioni internazionali è stata votata dall'assemblea plenaria a Parigi come rappresentante del gruppo regionale Europe II per un mandato di due anni. Oltre a MROS, tale gruppo comprende tra l'altro Regno Unito, Monaco, Guernsey, Jersey, Gibilterra, Isola di Man, Israele, Georgia e Ucraina.

6.2 GAFI / FATF

6.2.1 In generale

Nel 2024 il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), «Groupe d'action financière» (GAFI) in francese e «Financial action task force» (FATF)[110] in inglese, ha raggiunto diverse tappe importanti nel rafforzamento della lotta globale contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Nel marzo 2024 il GAFI ha per esempio pubblicato le linee guida, basate sul rischio, sull'attuazione della raccomandazione 25 («Transparency and beneficial ownership of legal arrangements»)[111]. Le persone giuridiche, i trust e altri costrutti giuridici vengono utilizzati abusivamente in tutto il mondo per la dissimulazione di valori patrimoniali finalizzata al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione o all'elusione delle sanzioni. Le linee guida intendono aiutare i Paesi e il settore privato a comprendere come applicare i requisiti di trasparenza ai costrutti giuridici. Contengono informazioni pratiche per la comprensione e la valutazione dei rischi associati ai costrutti giuridici e ai trust. Servono a identificare meglio i criminali che cercano di celare le loro attività criminali tramite società di comodo o altre strutture complesse.

La Svizzera è consapevole dei rischi associati alla dissimulazione di valori patrimoniali criminali mediante strutture giuridiche. Nel maggio 2024 il Consiglio federale ha pertanto trasmesso al Parlamento un messaggio con l'obiettivo di istituire un registro federale (registro per la trasparenza) nel quale le società e altre persone giuridiche saranno

[106] Cfr. Rapporto d'attività di MROS 2023, n. 7.1

[107] Gli osservatori non fanno parte delle FIU. Si tratta di istituzioni cui è offerta l'opportunità di partecipare agli incontri del Gruppo Egmont, quali Europol, il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) o l'Organizzazione mondiale delle dogane.

[108] Gruppo Egmont, 2024 Egmont Group Working and Regional Group Meetings (St. Julian's, Malta), ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

[109] Gruppo Egmont, France's Financial Intelligence Unit (Tracfin) Hosts 400 EG Representatives from Around the Globe, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

[110] Per informazioni sulla struttura e i compiti dell'organizzazione si rimanda al n. 7.2 del rapporto d'attività di MROS 2023.

[111] GAFI, Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements.

tenute a iscrivere i loro aventi economicamente diritto. Il registro consentirà in particolare alle autorità di perseguimento penale di identificare in modo più rapido ed efficace chi si celi realmente dietro a una struttura giuridica. In questo modo s'intende evitare che le persone giuridiche e i trust in Svizzera vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro o la dissimulazione di valori patrimoniali[112].

Il GAFI ha inserito nella sua cosiddetta lista grigia l'Algeria, l'Angola, la Costa d'Avorio e il Libano, mentre ha invece cancellato da tale lista il Senegal[113]. La lista grigia è pubblicata dal GAFI tre volte all'anno e vi figurano i Paesi e le regioni che presentano lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. I Paesi in questione collaborano tuttavia con il GAFI al fine di colmare le lacune strategiche dei loro dispositivi di antiriciclaggio[114].

Infine, il GAFI ha nominato Elisa de Anda Madrazo (Messico) nuova presidente per il mandato dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2026. Le priorità della nuova presidenza sono in particolare l'attuazione dell'approccio basato sui rischi, il rafforzamento della rete globale, l'attuazione degli standard definiti dal GAFI e l'inclusione finanziaria[115].

6.2.2 Valutazione dei Paesi

Nell'ottobre 2024 il GAFI ha concluso la quarta tornata di valutazioni reciproche dei Paesi. Quest'ampia valutazione basata sull'approccio tra pari («peer-to-peer») si concentra sulle misure adottate da oltre 200 Paesi membri al fine di combattere la criminalità finanziaria, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa. I rapporti di valutazione reciproca («Mutual evaluation report») analizzano i progressi compiuti da un Paese, pur svelandone anche i punti deboli. Il GAFI ha tratto una conclusione concernente la quarta tornata di valutazioni e ha adottato alcuni adeguamenti per la quinta tornata che concernono soprattutto gli aspetti metodici e la procedura di valutazione reciproca.

Durante la nuova tornata di valutazioni l'accento è posto ancora maggiormente sull'efficacia dei dispositivi di antiriciclaggio. S'intende infatti garantire che i Paesi non dispongano soltanto di leggi, prescrizioni e direttive, ma che provvedano anche a una loro attuazione e applicazione efficaci. Viene inoltre dato maggior risalto ai rischi principali dei singoli Paesi e al pertinente contesto. Il GAFI si assicura che i Paesi e i valutatori si concentrino sui settori che presentano i rischi più elevati, visto che per i settori a basso rischio è relativamente più facile aprire indagini e giungere a condanne. Le raccomandazioni formulate nei rapporti sulle valutazioni reciproche in futuro saranno maggiormente orientate ai risultati e si concentreranno su misure e tabelle di marcia specifiche per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Quale novità, la prossima tornata di valutazioni comprende un ciclo di sei anni, è pertanto nettamente più breve e richiede un impegno più intenso.

Con l'inizio della quinta tornata di valutazione la Svizzera, e quindi anche MROS, ha avviato i preparativi per la valutazione della Svizzera. Il coordinamento compete alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). I preparativi non riguardano soltanto le autorità, bensì coinvolgono anche il settore privato, in particolare gli intermediari finanziari. Questi ultimi costituiscono una parte importante della valutazione visto che rappresentano la prima linea di difesa nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La Svizzera in futuro metterà a disposizione anche persone che eseguiranno la valutazione di altri Paesi. Affinché siano in grado di svolgere al meglio questo compito impegnativo, i valutatori verranno inviati dalla Svizzera in cosiddetti «Joint assessor training» (JAT) che hanno luogo più volte all'anno. Possono partecipare ai JAT i rappresentanti delle autorità dei singoli Paesi membri.

[112] Comunicato stampa del 22 maggio 2024: «Il Consiglio federale licenzia il messaggio sul rafforzamento del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro».

[113] Pubblicazione del GAFI del 25 ottobre 2024: «Outcomes FATF Plenary, 23-25 October 2024».

[114] Pubblicazione del GAFI, «Black and grey» lists, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

[115] Pubblicazione del GAFI, Objectives for the FATF during the Mexican Presidency (2024-2026), ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

6.3 Task force

Da anni MROS partecipa attivamente a diverse task force operative e strategiche. A inizio 2022 MROS ha aderito alla task force «Russia-related illicit finance and sanctions FIU working group» (RRIFS)[116] e a fine 2023 alla task force «Counter terrorist financing taskforce Israel» (CTFTI)[117]. Gli obiettivi e le attività delle task force di lavoro sono già stati illustrati nel rapporto d'attività del 2023. Nel 2024 si sono tenuti diversi incontri dei gruppi di lavoro di tali task force. Lo stesso MROS, in veste di autorità ospitante, ha accolto ciascuno dei gruppi di lavoro.

6.4 Incontri bilaterali

MROS si adopera a favore di una cooperazione fattiva ed efficace con le FIU estere. Conoscere i limiti esistenti e i margini di manovra giuridici per la raccolta di informazioni importanti presso le autorità partner, è fondamentale non soltanto quando si tratta di chiarire rapidamente i fatti, ma anche al fine di impiegare con efficacia il proprio personale. Gli incontri bilaterali servono a uno scambio strategico volto a ottimizzare la cooperazione, in particolare nella lotta contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Durante tali incontri sono stati approfonditi anche due temi che riguardano tutte le FIU, ossia le possibilità tecniche dello scambio d'informazioni e il continuo aumento del volume di informazioni.

Nel 2024 si sono tenuti diversi incontri bilaterali, tra gli altri con le FIU di Francia (Tracfin), Stati Uniti (FinCen), Italia (UIF), Moldova, Montenegro, Austria (A-FIU), Hongkong (JFIU), Luxembourg (CRF) e Germania.

A fine settembre 2024 MROS ha ospitato l'incontro di tre giorni del «Quad Island Forum (nuovo: Quad Forum)»[118]. Uno dei temi affrontati è stata l'importanza della collaborazione tra autorità e settore privato. Sulla base dell'incontro svoltosi nel 2022 a Londra tra MROS e il «Quad island forum», MROS ha presentato il partenariato «Swiss FIPPP» annunciato nel 2022 e realizzato nel 2024. Sono inoltre state discusse anche le sfide tecniche e la quantità crescente di dati. Ulteriori scambi preziosi di vedute hanno avuto luogo con il «World economic forum»[119] e il «Wolfsberg group»[120]. Sono inoltre state accolte la FIU Luxembourg (CRF) e la FIU Monaco (AMSF).

Nel maggio 2024 i Paesi Bassi hanno ospitato l'incontro tra FIU germanofone. Anche in quest'occasione uno dei temi principali è stata la gestione della quantità di dati che aumenta in maniera esorbitante rispetto alle risorse di personale e alle possibilità tecniche che invece crescono solo moderatamente. È stata discussa anche l'imminente valutazione dei Paesi da parte del GAFI.

Durante l'assemblea plenaria del Gruppo Egmont tenutasi a Parigi nel mese di luglio, MROS ha sottoscritto un «Memorandum of Understanding» con le FIU degli Emirati Arabi Uniti (UAE) e della Colombia. L'obiettivo è di rafforzare ulteriormente la cooperazione.

---

[116] «Financial Crimes Enforcement Network» (FinCen), Russia-Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group (RRIFS Task Force), ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

[117] «Financial Crimes Enforcement Network» (FinCen), Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel (CTFTI Task Force), ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

[118] Il «Quad Island Forum (nuovo: Quad Forum) of financial intelligence units» è un'alleanza strategica delle FIU di Gibilterra, Guernsey, Isola di Man e Jersey.

[119] Sito The World Economic Forum, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

[120] Sito The Wolfsberg Group, ultima consultazione: 31 gennaio 2025.

7 Organizzazione di MROS

Dal punto di vista organizzativo, MROS è accorpato all'ambito direzionale Prevenzione della criminalità e diritto di fedpol. Svolge la sua attività operativa con piena indipendenza, soddisfacendo così requisiti internazionali.

MROS è composto di sei settori che eseguono ciascuno compiti specifici. Nel 2024 MROS contava una media di 60 collaboratrici e collaboratori (51 equivalenti a tempo pieno).

L'organigramma raffigura l'attuale organizzazione di MROS.

Pianificazione e questioni politiche (PuP)

Il settore PuP è un tipico settore trasversale e si occupa di temi multidisciplinari. Tratta tutte le questioni di natura giuridica e gli affari politici fino a livello di Consiglio federale (p. es. progetti legislativi, mozioni, postulati ecc.). Inoltre, accompagna e tratta progetti e pubblicazioni (p. es. rapporti d'attività, NRA, tipologie), si occupa della gestione dei rischi e funge da interlocutore per tutte le richieste interne ed esterne sul piano formale e materiale. Il settore PuP fornisce sostegno ai settori operativi di MROS e garantisce l'unità di dottrina. Cura gli scambi regolari con altre autorità e si occupa delle questioni amministrative di MROS.

Analisi preliminare (PA)

Il settore PA è responsabile della registrazione e dell'elaborazione, sul piano formale, tecnico e del contenuto, di tutte le comunicazioni pervenute. Questo compito comprende anche le rettifiche manuali necessarie quando i dati sono di scarsa qualità. Il settore PA si occupa inoltre di selezionare i casi e li passa, corredati di una valutazione complessiva, a uno degli altri settori oppure tratta direttamente le comunicazioni e le trasmette alle autorità di perseguimento penale. Infine, è responsabile dell'assistenza amministrativa nazionale ai sensi dell'articolo 29 LRD.

Analisi operativa Cantoni (OAK)

Il settore OAK analizza le comunicazioni di sospetto pervenute che rientrano prevalentemente nella competenza delle autorità di perseguimento penale cantonali e che sono assegnate dal settore PA. In presenza di un sospetto fondato, le informazioni aggregate sono trasmesse all'autorità di perseguimento penale competente (di norma un'autorità cantonale di perseguimento penale). Nell'ambito di uno scambio d'informazioni è possibile condividere informazioni con altre autorità nazionali o con FIU estere. I casi concernono tra l'altro i reati contro il patrimonio (in particolare truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele), la tratta di esseri umani e la falsità in documenti.

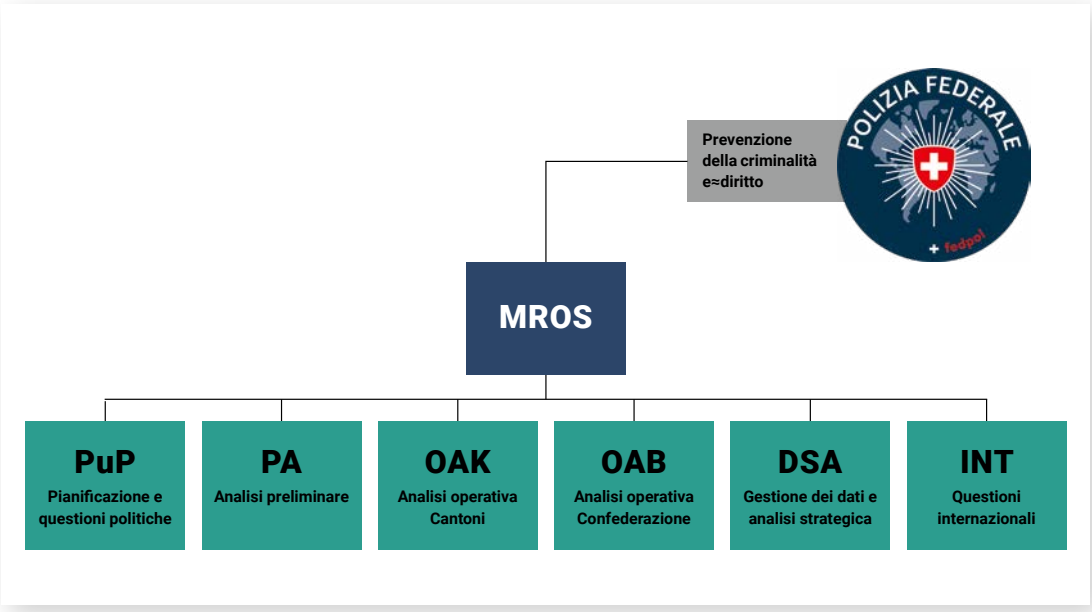

Figura 14: organigramma di MROS

Analisi operativa Confederazione (OAB)

Il settore OAB analizza le comunicazioni di sospetto pervenute che rientrano in linea di principio nella competenza dell'MPC e che sono assegnate dal settore PA. In presenza di un sospetto fondato, le informazioni aggregate sono trasmesse all'autorità di perseguimento penale competente (di norma l'MPC, ma all'occorrenza anche un'autorità cantonale di perseguimento penale). Nell'ambito di uno scambio d'informazioni è possibile condividere informazioni con altre autorità nazionali o con FIU estere. I casi concernono tra l'altro il riciclaggio internazionale di denaro (soprattutto la corruzione di pubblici ufficiali stranieri), la criminalità organizzata, il terrorismo, i reati borsistici, l'estremismo di destra e di sinistra nonché l'aggiramento di sanzioni (violazioni gravi della legge sugli embarghi).

Gestione dei dati e analisi strategica (DSA)

Il settore DSA è responsabile dell'esercizio sicuro del sistema d'informazione goAML e dello sviluppo tecnico del sistema. Fornisce supporto tecnico agli intermediari finanziari, in particolare per la programmazione delle loro interfacce. Il settore DSA è inoltre responsabile dello sviluppo delle possibilità tecniche del trattamento dei dati in relazione alle comunicazioni di sospetto. Effettua le analisi strategiche di MROS e interpreta dati di ogni sorta correlati alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo, onde identificare rischi, tendenze e metodi del riciclaggio.

Questioni internazionali (INT)

Il settore INT si occupa di tutti gli scambi (di informazioni) con le FIU estere, nonché dell'adesione e partecipazione a organismi internazionali, tra cui il Gruppo Egmont, il GAFI, la «United Nations convention against corruption» (UNCAC) e l'«Europol financial intelligence public private partnership» (EFIPPP).